SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1998.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1997, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici.

98A0382

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1998, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attività edilizia, nonché di definire l'operatività di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosidetto «prestito d'onore», nonché alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di sostegno al reddito

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:

a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997.

La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *a)* e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera *b)*, per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in regioni diverse. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: «una quota pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 70 per cento».

Art. 2.

Disposizioni in materia contributiva

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: «gli addebiti contributivi» sono inserite le seguenti: «e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi».

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 3.

Integrazione del Fondo per l'occupazione

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Disposizioni varie

1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;».

3. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «durata di quattro mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di tre mesi,»;

b) al comma 4, lettera *b)*, le parole: «con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;» sono sostituite dalle seguenti: «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 1998.

Rettifica di un errore materiale nella direttiva in data 14 novembre 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva in data 14 novembre 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997;

Considerato che per mero errore materiale, nell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, della medesima direttiva, viene stabilito per la consegna dei prodotti editoriali un tempo medio non «inferiore» a quello dei principali Stati dell'Unione europea, mentre appare evidente che il tempo medio non debba essere «superiore»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del predetto errore materiale;

Decreta:

Nella direttiva citata in premessa nell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, in luogo delle parole: «un tempo medio non *inferiore* a quello dei principali Stati dell'Unione europea.», leggasi: «un tempo medio non *superiore* a quello dei principali Stati dell'Unione europea.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

98A0343

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 gennaio 1998.

Modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi da 67 a 86, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione dell'art. 17, comma 78, della citata legge n. 127 del 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 laddove, ai commi 2 e 3, attribuisce al Ministro dell'interno la competenza a stabilire, con proprio decreto, le modalità e la data per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione, nazionale e delle sezioni regionali, dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari stessi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Modalità delle elezioni

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali si adotta il sistema proporzionale a scrutinio di lista e le elezioni si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Art. 2.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori ed eleggibili, per il consiglio nazionale, tutti i segretari comunali e provinciali di ruolo iscritti all'albo provvisorio ed in servizio alla data fissata per le elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari comunali di ruolo iscritti al predetto albo ed in servizio, alla data delle elezioni, in comuni di classe seconda, terza e quarta delle rispettive regioni.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo per i consigli delle sezioni regionali i segretari che risultino candidati per l'elezione del consiglio nazionale.

Art. 3.

Data delle elezioni

1. La prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nel consiglio di amministrazione nazionale e nei consigli di amministrazione delle sezioni regionali si terrà il 10 febbraio 1998.

Art. 4.

Commissione elettorale centrale

1. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o da un prefetto ed è composta da sei segretari comunali o provinciali, scelti dal Ministro, sulla base delle proposte delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

2. Le designazioni devono pervenire al Ministero entro due giorni dalla richiesta. In mancanza, la proposta è formulata dalla competente Direzione generale.

3. La commissione elettorale centrale è nominata con decreto del Ministro dell'interno, il quale, contestualmente, fissa la data della sua prima convocazione.

4. Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.

5. Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti.

Art. 5.

Seggi e liste elettorali

1. Presso la prefettura di ciascuna provincia, nonché presso la regione autonoma Valle d'Aosta, è istituito un seggio elettorale.

2. Sono assegnati al seggio tutti gli elettori in servizio nella relativa provincia, sia in qualità di titolari che con incarico di reggenza o di supplenza. In caso di supplenza a scavalco in più comuni di province diverse l'elettore è assegnato al seggio istituito nella provincia ove il medesimo presta servizio in qualità di titolare.

3. L'elettore collocato fuori ruolo o comandato vota nel seggio istituito presso la prefettura della provincia ove presta servizio.

4. La commissione elettorale centrale provvede, entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla compilazione, in duplice esemplare, della lista degli elettori assegnati al seggio, indicando, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita. La lista deve altresì contenere una colonna destinata alla apposizione della firma richiesta per l'attestazione dell'avvenuta votazione, e deve recare apposita annotazione a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al consiglio nazionale di amministrazione.

5. Un esemplare della lista deve essere affisso, in apposito spazio, nella prefettura relativa a partire dal sesto giorno successivo alla entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire agli elettori di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o l'errata indicazione delle generalità.

6. Il reclamo deve essere presentato, entro il quinto giorno antecedente la data della votazione, alla commissione elettorale centrale, la quale, entro il giorno successivo deve provvedere ad effettuare, sull'altro esemplare della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

7. Tale esemplare della lista viene poi consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.

Art. 6.

Componenti dei seggi elettorali

1. In ciascuno dei seggi di cui all'art. 5 è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario.

2. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Alla nomina dei componenti dei seggi provvede il prefetto, ovvero il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, entro il decimo giorno antecedente la data della votazione conferendo l'incarico di presidente ad un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. Gli altri componenti sono scelti tra il personale della prefettura o della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 7.

Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al consiglio nazionale di amministrazione possono essere presentate:

a) da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali;

b) da parte di altre organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il cinque per cento dei segretari di ruolo iscritti all'albo provvisorio ed in servizio alla data delle elezioni in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta per regione.

2. Le liste dei candidati, per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali, possono essere presentate:

a) dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali;

b) da altre organizzazioni sindacali e da associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il cinque per cento dei segretari di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, con un minimo di cinquanta iscritti, che prestino servizio in almeno il cinquanta per cento delle province e con un minimo di sei iscritti per provincia.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a cinque, per l'elezione del Consiglio nazionale; non inferiore a tre e non superiore a sei, per l'elezione dei consigli delle sezioni regionali.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

5. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista.

6. Con la lista, che deve avere una propria denominazione e può recare un proprio contrassegno, devono essere presentati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione la cui firma deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

b) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, ove richiesto, dal prescritto numero di elettori, la cui firma deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

c) i certificati di cui al citato art. 8 per ognuno dei presentatori;

d) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina, rispettivamente, dei rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, rilasciato con le modalità di cui all'art. 8;

e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;

f) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascun seggio.

7. La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, munito di apposita delega, alla segreteria della commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, dal secondo al quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

9. La segreteria della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora della presentazione, nonché il numero progressivo provvisorio assegnato alla lista.

Art. 8.

Certificato per la presentazione delle liste

1. L'elettore che intenda presentare una lista deve farsi rilasciare dalla prefettura o dalla regione autonoma Valle d'Aosta un certificato in carta libera dal quale risulti che egli presta servizio in quella provincia, nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.

2. Ai segretari fuori ruolo o comandati, il certificato è rilasciato dall'amministrazione presso cui prestano servizio.

Art. 9.

Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature

1. La commissione elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6, lettera *a)*, del precedente art. 7 o il certificato di cui alla successiva lettera *d)* dello stesso comma;

c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere *b)* e *c)*, si sia ridotto a meno di tre;

e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente art. 7, a cominciare dall'ultimo;

f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo definitivo che verrà riportato sulle schede di votazione;

g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

2. Alle operazioni di cui al comma 1 può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente, di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.

Art. 10.

Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature

1. La commissione elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del precedente art. 9 invia alle prefetture ed alla regione autonoma Valle d'Aosta:

a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;

b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti designati da ciascuna lista per il seggio istituito presso la prefettura stessa.

2. La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

1) fa stampare le liste dei candidati, con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, distintamente per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al consiglio nazionale di amministrazione ed a ciascuno dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali, secondo l'ordine delle liste medesime;

2) invia alle prefetture un congruo numero di copie del manifesto perché siano affisse in appositi spazi ubicati nei locali delle prefetture medesime; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;

3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.

3. Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di colore diverso a seconda che vengano utilizzate per l'elezione dei rappresentanti dei segretari in seno al consiglio nazionale o ai consigli delle sezioni regionali, debbono avere le caratteristiche del modello di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto.

4. Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista è tracciata una linea orizzontale corrispondente al voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per un candidato della lista prescelta.

5. Le schede debbono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 11.

Arredamento della sala della votazione

1. Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere adibito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, anche mediante la disposizione di una o più cabine.

2. A ciascun seggio sono assegnate, oltre ad un congruo numero di matite copiative, due urne destinate a contenere le schede relative alla elezione dei rappresentanti dei segretari in seno, rispettivamente, al consiglio nazionale di amministrazione ed ai consigli delle sezioni regionali.

Art. 12.

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione

1. Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.

2. Costituito l'ufficio, il presidente firma per l'autentica le schede destinate alla votazione. Le schede autenticate vengono poste nelle apposite scatole.

3. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

4. Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 18. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

5. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

6. Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.

7. La polizia dell'adunanza spetta al presidente.

Art. 13.

Votazione

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera di riconoscimento o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.

3. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna, unitamente alla matita, una o due schede, a seconda che egli sia elettore solo per il consiglio nazionale di amministrazione, ovvero anche per il consiglio della sezione regionale.

4. L'elettore si reca nella cabina o altro spazio riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno o sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 14. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

5. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna le schede piegate e la matita al presidente che depone le schede nelle rispettive urne.

6. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

7. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero che egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

8. Le schede di cui al precedente comma 7 sono vidimate e annullate dal presidente.

9. Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto, o di uno degli scrutatori.

10. Le prefetture adottano ogni accorgimento utile al fine di facilitare agli elettori portatori di handicap l'accesso ai locali ove sono ubicati i seggi, nonché l'espressione del voto.

Art. 14.

Voto di preferenza

1. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata.

2. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nella apposita riga tracciata a fianco del contrassegno o del numero che contraddistingue la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno o del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.

6. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito.

Art. 15.

Operazioni di scrutinio

1. Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 18 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, il presidente inizia le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative all'elezione del consiglio nazionale di amministrazione e successivamente, senza soluzione di continuità, quelle per l'elezione del consiglio di amministrazione della sezione regionale.

3. Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.

4. Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

5. Ultimato lo scrutinio, il presidente, alla presenza dei rappresentanti di lista, ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

Art. 16.

Reclami e incidenti - Validità del voto

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, adotta ogni determinazione, facendolo risultare dal verbale, sugli eventuali reclami e sulla validità dei voti.

2. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle di cui agli allegati *A*, *B*, *C* e *D* o non recano la firma del presidente del seggio;

b) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 17.

Verbali del seggio e formazione dei plichi

1. Di tutte le operazioni del seggio devono essere redatti due distinti processi verbali, in duplice esemplare, per l'elezione, rispettivamente, del consiglio nazionale di amministrazione e del consiglio di amministrazione della sezione regionale.

2. I verbali, che devono essere siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, devono fare menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

c) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

d) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma del comma 7 del precedente art. 13, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

e) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

3. Compilati i verbali di cui al comma 1 il presidente trasmette immediatamente, a mezzo corriere speciale, alla commissione elettorale centrale, un plico contenente:

a) un esemplare dei verbali stessi;

b) una copia dei prospetti di scrutinio.

4. Il secondo esemplare dei verbali e quello dei prospetti di scrutinio deve essere depositato in prefettura per la conservazione agli atti, unitamente alla lista della votazione, alle schede valide, nonché alle schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati.

Art. 18.

Ricorsi alla commissione elettorale centrale

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e le organizzazioni sindacali o le associazioni di categoria presentatrici di liste di candidati possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di ventiquattro ore dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali. Nello stesso termine, il medesimo ricorso viene altresì inoltrato per via telefax.

Art. 19.

Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti.

1. La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutti i seggi, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi o contestazioni previsti dall'art. 18.

2. Procede, poi, allo scrutinio generale delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti, dando la precedenza alle operazioni relative all'elezione del consiglio nazionale di amministrazione.

3. Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi.

4. Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.

5. Ultimata la suddetta operazione, la commissione determina, distintamente per l'elezione del consiglio nazionale di amministrazione e per ciascuno dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali, il quoziente elettorale che si ottiene dividendo per tre il numero complessivo dei voti validi.

6. Il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista viene, quindi diviso per il rispettivo quoziente elettorale. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei rappresentanti spettanti alla lista stessa.

7. I posti di rappresentante non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

8. In caso di parità di resti tra due o più liste, il posto viene assegnato alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

9. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, la commissione elettorale centrale, per ognuna delle circoscrizioni elettorali, nazionale e regionali, dichiara eletti i candidati che nelle relative liste hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Nel caso che due candidati abbiano riportato egual numero di voti di preferenza, viene eletto il candidato avente qualifica superiore o, a parità di qualifica, avente età anagrafica maggiore.

10. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale vengono redatti due distinti verbali, siglati in ciascun foglio e sottoscritti da tutti i componenti della commissione e dai rappresentanti di lista presenti, per l'elezione, rispettivamente, del consiglio nazionale di amministrazione e dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

11. La commissione esaurisce il mandato rimettendo i propri verbali ed ogni altro atto al Ministero dell'interno, per l'ulteriore seguito.

Art. 20.

Nomina degli eletti

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sulla base dei verbali redatti dalla commissione elettorale centrale, verificata la regolarità delle operazioni elettorali svolte, ne approva i risultati.

2. Con il medesimo decreto di cui al precedente comma 1, il Ministro dell'interno riepiloga, per ciascuno dei consigli di amministrazione, nazionale e delle sezioni regionali, i risultati ottenuti da ciascuna lista e, per ogni lista, i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina i candidati dichiarati eletti dalla commissione elettorale centrale.

3. Per la nomina degli eletti come rappresentanti dei segretari comunali e provinciali in seno ai consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 21.

Termini di scadenza

1. I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 22.

Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali

1. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

2. Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

3. Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

Art. 23.

Autorizzazione delle spese

1. Sono autorizzate con il presente decreto le spese occorrenti per gli adempimenti elettorali ivi previsti e disciplinati, con oneri a carico degli uffici interessati, centrali e periferici, dell'Amministrazione dell'interno, i quali provvedono alle necessarie forniture ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299.

Art. 24.

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente decreto entra in vigore il 26 gennaio 1998 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 19 gennaio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

TABELLA *A*

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

1 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)		**4** DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)
2 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)		**5** DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)
3 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)		**6** DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)

TABELLA *B*

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NAZIONALE
DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

10 FEBBRAIO 1998

PROVINCIA DI

(Firma del Presidente)

TABELLA C

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE

DELLA REGIONE

DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

1 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)		4 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)
2 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)		5 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)
3 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)		6 DENOMINAZIONE DELLA LISTA .... (VOTO DI PREFERENZA)

TABELLA *D*

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SEZIONE
DELLA REGIONE . . . .
DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

10 FEBBRAIO 1998

PROVINCIA DI

(Firma del Presidente)

98A0311

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 novembre 1997.

Proroga dei termini di adeguamento delle emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990, recante le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione, pubblicato sul supplemento ordinario n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 31 luglio 1996 tra le Amministrazioni competenti, l'ENI, l'AgipPetroli e le parti sociali finalizzato al mantenimento e potenziamento del sito industriale di Gela, a fronte della grave crisi economica ed occupazionale di tale area;

Vista la richiesta di proroga dei termini di adeguamento dell'emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela del 10 febbraio 1997;

Considerate le particolari condizioni socio-economiche dell'area interessata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, concernente l'approvazione del piano di risanamento dell'area ad alto rischio di crisi ambientale di Caltanissetta-Gela;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1995 tra le Amministrazioni dello Stato, la regione Sicilia e gli enti locali e approvato con decreto del presidente della regione Sicilia il 23 gennaio 1996, Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 18 del 13 aprile 1996, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995;

Visto il parere del Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 4 del predetto accordo di programma espresso nella seduta dell'11 giugno 1997;

Vista la rinnovata richiesta di proroga dei termini di adeguamento dell'emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela del 3 luglio 1997, riformulata sulla base del predetto parere del Comitato di coordinamento del piano di disinquinamento per risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione del 19 maggio 1997;

Considerato altresì che nella medesima area è operante una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e che dai dati rilevati negli ultimi cinque anni non risultano superamenti degli standards di legge per l'inquinante biossido di zolfo;

Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso in data 13 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Per la raffineria di oli minerali di Gela - AgipPetroli, che utilizza come combustibile, nel luogo stesso di produzione, sostanze derivanti da greggi nazionali, i valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 devono essere rispettati al 1° ottobre 1999.

Art. 2.

L'esercizio della raffineria AgipPetroli di Gela nel periodo 1° gennaio 1998-1° ottobre 1999, si dovrà uniformare a quanto fissato in allegato 1 «Programma di gestione e controllo delle emissioni di biossido di zolfo della raffineria AgipPetroli di Gela con particolare riferimento al periodo dal 1° gennaio 1998 al 1° ottobre 1999».

Roma, 24 novembre 1997

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 215

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO DELLA RAFFINERIA AGIP PETROLI DI GELA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERIODO DALL'01/1/98 ALL'01/10/99.

1. PREMESSA

Il progetto di adeguamento delle emissioni di cui all'art. 12 del DPR 203/88, prevede il rispetto dei limiti di emissione, alle scadenze fissate dal DM 12.07.90, attraverso i seguenti interventi:

- desolforazione gas di recupero con lavaggio amminico;
- depolveramento gas impianto FCC;
- sistema di monitoraggio fumi Centrale Termoelettrica;
- inserimento tetti galleggianti su serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi;
- interventi su serbatoi prodotti aromatici;
- sistema di recupero vapori da caricamento;
- desolforazione/denitrificazione fumi;
- potenziamento elettrofiltri Centrale Termoelettrica;
- denitrificazione fumi.

Tali interventi hanno lo scopo di realizzare il contenimento delle emissioni convogliate di SO2, NOx e polveri e delle emissioni diffuse provenienti dagli stoccaggi e dalle operazioni di caricamento dei prodotti petroliferi.

2. STATO DELL'ARTE

Ad oggi sono stati già completati gli interventi come dalla seguente tabella:

desolforazione gas di recupero con lavaggio amminico;	ultimato
depolveramento gas impianto FCC;	ultimato
sistema di monitoraggio fumi Centrale Termoelettrica;	ultimato
inserimento tetti galleggianti su serbatoi di stoccaggio prodotti petroliferi;	ultimazione 31.12.1997
interventi su serbatoi prodotti aromatici;	ultimato
sistema di recupero vapori da caricamento;	ultimato
desolforazione fumi;	in fase di realizzazione
potenziamento elettrofiltri Centrale Termoelettrica	ultimato
denitrificazione fumi	ultimazione 31.12.1997

consentendo un sostanziale e consistente contenimento delle emissioni in atmosfera.

Con riferimento alle emissioni di biossido di zolfo i lavori di realizzazione dell'impianto di desolforazione catalitica dei fumi della Centrale Termoelettrica sono stati avviati nell'ottobre del 1996 e si prevede che vengano conclusi all'01.10.99 ivi comprese le fasi di avviamento e messa a regime.

3. CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA: ITER TECNICO/AMMINISTRATIVO

Facendo seguito alla entrata in vigore del DPR 203/88, la società EniChem a quel tempo titolare dell'impianto, avviò una serie di studi e valutazioni tecniche finalizzati ad indagare le tecnologie che avrebbero potuto consentire l'abbattimento delle emissioni all'atmosfera.
Questi studi e sperimentazioni avevano l'obiettivo di fornire elementi per poter procedere alla definizione della migliore tecnologia disponibile in questo campo.

Il progetto di adeguamento presentato era basato su una tecnologia ancora sperimentale, necessaria vista l'innovatività del processo, che privilegiava know how nazionali e che sarebbe stata validata con una sperimentazione triennale (1991-1993) su impianto semiscala da 100.000 Nmc/h basato su tecnologia della società TOPSOE di tipo "a caldo".

La sperimentazione non ha convalidato tutte le ipotesi di progetto; si sono manifestate sull'impianto semiscala notevoli problematiche relative alla ventilazione a valle della torre di condensazione dell'acido solforico.
La gravità e la serietà delle difficoltà tecniche incontrate erano legate alla tecnologia "a caldo" che prevedeva il prelievo dei fumi direttamente dalla camera di combustione della caldaia ad una temperatura già idonea alla catalisi di Desox. Il ventilatore di spinta dei fumi, per limitare consumi e dimensioni, era ,di conseguenza, posto in impianto in un'area dove le temperature erano più basse e dove pero venivano a manifestarsi fenomeni condensativi che squilibravano la girante. Le vibrazioni indotte, dopo ogni riequilibratura e riavviamento, aumentavano gradualmente portando al fuori servizio dell'impianto dopo circa una settimana.
Il fenomeno non si è potuto risolvere nonostante i costosi interventi: sostituzione della girante con appesantimento della stessa e riprogettazione dei profili, rivestimento in resina fluorocarbonica, sostituzione dei cuscinetti, rifacimento del basamento ed irrigidimento tramite micropali.

Non si sono quindi realizzate tutte le condizioni necessarie per la definizione progettuale dell'impianto su scala industriale.

Parallelamente e stata quindi presa in considerazione e valutata una diversa tecnologia di desolforazione proposta dalla società Tedesca WELLMAN LORD ed è stata rivisitata la tecnologia TOPSOE con differente schema denominato "a freddo", prevedendo anche verifiche di affidabilità tecnologica.
Ulteriori analisi sono state condotte al fine di verificare la idoneità delle soluzioni tecnologiche ai fini della garanzia di continuità della produzione di utilities, presupposto imprescindibile per la sicurezza operativa dell'intero polo industriale.
Infine, a valle di ulteriori sofisticatissime prove di simulazione condotte dalla società di ingegneria Statunitense Fluor-Daniels, per verificare l'affidabilità del particolare assetto di collegamento, in parallelo, del lato fumi delle tre caldaie interessate, è stato pertanto decisa l'adozione della tecnologie TOPSOE/SNAM PROGETTI "a freddo".

Tale tecnologia differisce da quella "a caldo" proprio perchè i fumi vengono prelevati a valle del riscaldatore d'aria della caldaia, ad una temperatura più bassa della precedente, in una zona che, essendo esente da fenomeni condensativi, permette l'inserimento del sistema di spinta senza le problematiche prima evidenziate.
Tale realizzazione innovativa (pochi esemplari realizzati in tutto il mondo) e tecnologicamente avanzata consentirà di soddisfare efficacemente le necessità di adeguamento in ordine alle esigenze di desolforazione mediante l'impiego di una tecnologia "pulita", per la totale assenza di rifiuti liquidi e solidi, ed energeticamente efficiente per il recupero del calore sviluppato.
Le evidenti difficoltà sopra evidenziate hanno comportato un ritardo nell'avvio dei lavori tenuto anche conto della complessità e dei tempi richiesti dall'iter autorizzativo consistito nell'acquisizione delle seguenti autorizzazioni:

ENTE	TIPO CONCESSIONE	OTTENIMENTO
COMUNE DI GELA	LICENZA EDILIZIA	15.04.1996
GENIO CIVILE CALTANISSETTA	NULLA OSTA	07.04.1997
AEREONAUTICA MILITARE DI BARI	AUTORIZZAZIONE PER OSTACOLI VOLO A BASSA QUOTA	28.11.1995
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE	NULLA OSTA IMPIANTO	30.03.1996
ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA	DECRETO ASSESSORIALE PER ALLESTIMENTO CANTIERE	31.10.1996
CAPIT. DI PORTO/MIN. TRASP. PORTO EMPEDOCLE	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE	04.09.1996

4. GESTIONE E CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO

A fronte del quadro di riferimento di cui al precedente punto sussiste allo stato attuale l'impossibilità tecnica di realizzare entro il 31.12.1997 l'impianto SNOX che consente l'adeguamento ai limiti previsti per il biossido di zolfo dalle Linee Guida di cui al DM 12.07.1990.
A seguito delle notevoli incentivazioni messe in atto dalla Società nei confronti delle Ditte fornitrici e costruttrici e di una organizzazione del lavoro basata su turni continuativi 24/24 ore, si è potuto anticipare i termini di realizzazione dell'impianto all'1.10.99 anziché al 31.12.99 come inizialmente previsto.

Tenuto conto dell'esigenza di coniugare quanto stabilito nel protocollo di intesa del 31.07.96 e citato in istanza, finalizzato tra l'altro alla migliore valorizzazione delle risorse locali (greggi indigeni e ricadute occupazionali sul sito) con la minimizzazione dell'impatto ambientale della Raffineria nel periodo richiesto dalla

completa realizzazione dell'opera, vengono proposte misure di mitigazione e contenimento di tali emissioni mediante:

a) ottimizzazione e potenziamento selettivo della rete di rilevamento qualità dell'aria;
b) aggiornamento del codice di autoregolamentazione;
c) certificazione del programma di tarature periodiche delle centraline di monitoraggio;
d) certificazione di qualità del sistema di gestione e controllo del biossido di zolfo della Raffineria;
e) riduzione percentuale delle emissioni di biossido di zolfo;
f) miglioramento rese energetiche del ciclo produttivo di Raffineria;
g) fasce a verde di mitigazione circostante la Raffineria.

4.a) Ottimizzazione e potenziamento selettivo della rete di rilevamento qualità dell'aria

E' stato realizzato uno studio diffusionale delle ricadute delle emissione dai camini della Raffineria, per verificare il corretto posizionamento e l'eventuale potenziamento delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria anche tenendo conto della prossima interconnessione con la rete di rilevamento Provinciale .
Lo studio evidenzia:

- la mancanza di monitoraggio della zona Sud-Est della Raffineria ove insiste un'area di particolare interesse naturalistico per la presenza del lago Biviere e di zone ad intensa attività agricola; area, peraltro, interessata da venti di provenienza Nord-Ovest frequenti nei periodi invernali;
- ridondanza di monitoraggio della zona Nord, Nord-Est prospiciente la Raffineria, dove insistono n. 3 centraline (n.2 di AgipPetroli e n.1 dell'Amministrazione Provinciale);
- necessità di potenziare la dotazione strumentale di alcune centraline con analizzatori di Idrocarburi e Ozono.

Da quanto sopra deriva la necessità di:

1. riallocare la centralina n. 7 attualmente posizionata all'interno dello Stabilimento nella suddetta zona Sud-Est e potenziarla con analizzatori di Idrocarburi ed Ozono;
2. potenziare la centralina n. 2 di AgipPetroli posizionata sulla direttrice Stabilimento-Centro Urbano, con le misure di Idrocarburi, Ozono e ossidi di azoto.

Più in particolare,comunque,sulla base delle indicazioni che scaturiranno da un approfondimento del suddetto studio,da trasmettere al Comitato di Coordinamento del Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio della Provincia di Caltanisetta entro Luglio '97 e dopo verifica delle risultanze dello studio tramite una riunione operativa con il Comitato di Coordinamento coinvolgendo la CommissioneProvinciale Tutela Ambiente e la Provincia,verrà definita la

riallocazione ed il potenziamento delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria.

4.b) Aggiornamento del codice di autoregolamentazione

Nell'ambito di incontri tra la Raffineria di Gela e l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente, è stato discusso ed approvato il Codice di Autoregolamentazione per il controllo della qualità dell'aria.
Tale codice innesca, a fronte di rilevamenti di valori di SO2 da parte delle centraline di monitoraggio superiori a valori di guardia prefissati, una serie di interventi mirati principalmente sulla qualità dei combustibili che consentono di non superare, anche in caso di condizioni atmosferiche particolarmente critiche, i limiti di qualità dell'aria.

Verrà data attuazione immediata del codice di autoregolamentazione per la gestione ed il controllo delle immissioni di biossido di zolfo secondo la procedura operativa allegata e verra effettuato l'interconnessione on-line della rete di rilevamento di proprietà Agip Petroli con quella dell'Amministrazione Provinciale di Caltanisetta.L'Agip Petroli si impegna ad essere pronta ad effettuare il collegamento entro il 30.09.1997 ed altresi si impegna ad anticipare le spese di competenza dell'Amministrazione Provinciale relative all'interconnessione tra le due reti.

4.c) Certificazione del programma di tarature periodiche delle centraline di monitoraggio

Il programma di taratura e manutenzione periodica delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria attualmente in vigore nella Raffineria, che prevede una sorveglianza ed un monitoraggio 24 ore su 24, verrà rielaborato ed aggiornato e sottoposto alla società fornitrice della rete che, sulla base delle esperienze internazionali maturate, formalizzerà l'idoneità del programma a garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di rilevamento sia sotto l'aspetto strumentale che del rilevamento, validazione ed acquisizione dati.
In particolare verranno rielaborati secondo gli standard di certificazione di qualità le fasi di:

- calibrazione e taratura analizzatori;
- verifica dei valori di zero e span;
- verifica della periodicità delle operazioni di cui sopra;
- verifica della qualità degli standard;
- verifica e controllo periodico Hardware e Software;
- periodicità e livelli di attenzione degli interventi manutentivi interni.

4.d) Certificazione di qualità del sistema di gestione e controllo delle emissioni di biossido di zolfo della Raffineria

A garanzia della validità del sistema di controllo della qualità dell'aria relativo al parametro biossido di zolfo è previsto che lo stesso ottenga la certificazione di qualità secondo le ISO 9002 da parte di un ente certificatore nazionale accreditato.

La certificazione attesta che tutto quanto messo in atto dalla Raffineria consente un efficace controllo della qualità dell'aria.
Tale certificazione sarà ottenuta entro 6 mesi dalla data di emanazione del decreto autorizzativo di proroga
Per raggiungere questo obiettivo che porterà la Raffineria ad operare secondo gli standard europei previsti dalle ISO 9002 è necessaria l'assistenza di una Società esperta nel campo della certificazione di qualità che ci affiancherà nella preparazione della documentazione da sottoporre all'ente certificatore.
Ciò prevede in particolare:

- la stesura del manuale della qualità che comprende i capitoli pertinenti alla norma ISO 9002 con particolare riferimento alle procedure adottate in Raffineria al riguardo delle emissioni di SO2;
- redazione delle procedure generali di Raffineria riferite al controllo delle emissioni di SO2 ed alle azioni necessarie al loro contenimento;
- istruzioni operative, per le varie unità interessate, con riferimento alle azioni che ogni reparto deve fare, coordinandosi con gli altri, per il controllo della combustione nei forni e nelle caldaie;
- programma di formazione per il personale di produzione interessato (capi reparto, capi turno) mirato ad una più approfondita conoscenza della gestione e del controllo di qualità e delle procedure ed istruzioni operative che la Raffineria si e conseguentemente data.

Agip Petroli si impegna,inoltre,a fornire formazione sulle tematiche relative alla certificazione di qualità al personale della Provincia interessato alla gestione della rete qualora fosse richiesto ed ad organizzare il proprio sistema di gestione ambientale tenendo conto dei principi alla base dei piu recenti standard internazionali in materia (ISO 14000).

4.e) Riduzione percentuale delle emissioni di biossido di zolfo

A partire dall'01.01.98 verranno progressivamente ridotte le emissioni di biossido di zolfo, fino al raggiungimento dei valori di "bolla" previsti dal DM 12.07.90, che si otterranno all'01.10.99, con il completamento e la messa a regime dell'impianto di desolforazione fumi.
La riduzione percentuale verrà perseguita mediante l'utilizzo del mix combustibili in funzione delle strutture e delle flessibilità operative disponibili.
E' previsto, già dall'01.01.98 una riduzione del 10 % del valore di bolla del biossido di zolfo e le successive diminuizioni seguiranno lo schema di seguito riportato:

BOLLA DI RAFFINERIA (mg/Nmc)

Attuale	1.1.1998	1.4.1999	1.7.1999	1.10.1999
4.540	4.059	3.823	3.615	1.684

Tutto cio aggiunto all'impegno della Società a rispettare,per quanto di propria competenza,i limiti di qualità dell'aria previsti dal DPCM 28.03.1983 e successive modifiche ed integrazioni.

4.f) Miglioramento rese energetiche del ciclo produttivo di Raffineria

Uno degli indici di valutazione che qualificano una Raffineria ed una Società petrolifera rispetto alle altre è il consumo di energia, espresso come olio e gas combustibile richiesti per la marcia degli impianti.
La sua importanza deriva dal fatto che il costo dell'energia consumata oscilla tra il 30 ed il 40 % del costo totale dell'intera Raffineria, che comprende l'energia, catalizzatori e quanto altro è richiesto per la marcia degli impianti, escluso quello delle materie prime.
In valore assoluto il costo dell'energia oscilla tra 50 e 200 miliardi di lire/anno, in funzione della potenzialità della Raffineria.

Inoltre il consumo energetico è sinonimo di tecnologia avanzata; infatti tanto più è basso tanto più è avanzata tecnologicamente la Raffineria.

Da almeno sei anni le Raffinerie vengono confrontate sulla base dell'indice energetico espresso come rapporto tra l'energia effettiva consumata e l'energia prevista di riferimento.
Tale indice compare in studi effettuati per circa 100 raffinerie, a livello internazionale, da Società specializzate, tra cui La Solomon Associates di Dallas (USA), ove si confrontano raffinerie con una metodologia tale da uniformare gli impianti secondo indici tra cui c'è quello dell'energia, chiamato Energy Intensity Index.
Nel caso della Raffineria di Gela, l'Energy intensity index è diminuito fortemente dal 1988 al 1996 con conseguente diminuzione del combustibile consumato e della CO_2 emessa.

Difatti:

Anno	1988	1990	1992	1994	•1996
Energy Intensity Index, Energia effettiva / energia prevista *100	132,0	99,0	105,0	87,0	88,8
Energia prevista, % peso delle materie prime lavorate	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Energia consumata, % peso delle materie prime lavorate	14,5	10,9	11,6	9,6	9,8

Stante l'attuale trend di riduzione dei consumi per la Raffineria di Gela, è ipotizzabile raggiungere nel 2000 il valore di Energy Intensity index di 82-85 % e nel 2005 il valore di 78-80 %, con conseguente riduzione dell'emissione di CO2 pari a circa il 10 % rispetto all'attuale.

4.g) Fasce a verde di mitigazione circostante la Raffineria

Si intende procedere ad un organico progetto di ristrutturazione delle zone a verde prospiciente la Raffineria al fine di implementare la zona a verde di rispetto esistente tra la Raffineria ed il territorio urbano di Gela.
Tale progetto prevederà:

- la piantumazione con delle essenze da definire,e comunque adatte alla zona marina,sia dell'area sulle sponde destra e sinistra del fiume Gela delimitata a sud dal ponte che porta al lungomare ed a nord dalla statale Gela-Vittoria che dell'area antistante il Museo Archeologico ed ad est della scuola elementare Luigi Pirandello,così come evidenziato nella piantina di seguito riportara,al fine di implementare la zona a verde di rispetto tra lo Stabilimento e la Città,secondo quanto richiesto dal Comune di Gela nell'incontro di Roma dell'08.05.1997 presso il Ministero Ambiente.

ALLEGATO

RETE DI RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA
- PROCEDURA OPERATIVA -

1. PREMESSA

Nell'ambito della prevenzione e tutela dell'ambiente, la qualità dell'aria viene assicurata da una rete di rilevamento entrata in funzione sin dal 1974, modificata ed ampliata nel 1979, e completata nel 1991.
L'attuale rete e composta da otto stazioni fisse (vedi tabella), che, per quanto concerne il monitoraggio del biossido di zolfo sfruttano il metodo a fluorescenza pulsata.
Il monitoraggio avviene su una superficie di territorio che si estende per circa 150 Kmq, interessando anche la zona urbana ed agricola.
La rete di rilevamento AgipPetroli è topograficamente dislocata tenendo conto di modelli diffusionali degli inquinanti validati scientificamente.
Ogni stazione è collegata in tempo reale, via modem e linee telefoniche dedicate, ad un centro di elaborazione dati, che, una volta elaborati ed integrati i dati con le variabili metereologiche, permette di osservare l'andamento delle concentrazioni dell'inquinante onde consentire alla Centrale Termoelettrica la modifica degli assetti di marcia e dei mix combustibili coerentemente con le esigenze di tutela ambientale.
Ogni azione viene normata da un codice interno, di seguito dettagliato, attivato ogni qualvolta le reti di rilevamento, Agip Petroli e Amministrazione Provinciale (che possiede una rete simile), segnalano il superamento della soglia limite, comunque individuata su valori cautelativi di concentrazione del biossido di zolfo rispetto alla normativa vigente.
I rilevamenti osservati nel corso dell'anno ecologico (1° Aprile - 31 Marzo dell'anno successivo), vengono inviati alle competenti autorità (Assessorato Territorio Ambiente Regione Sicilia, Commissione Provinciale Tutela Ambiente e Comitato di Coordinamento per le Aree a Rischio della provincia di Caltanissetta c/o Comune di Gela) secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
I rapporti annuali sullo standard di qualità dell'aria non hanno mai evidenziato superamenti dei limiti previsti dalle leggi vigenti (DPCM 28.03.1983 e DPR 203/88).
Il corretto e continuo funzionamento (24 h su 24) delle stazioni di rilevamento è assicurato attraverso un intervento giornaliero da parte dell'unità di manutenzione, che, oltre alle annotazioni delle verifiche su apposito registro delle consegne, provvede alle routinarie operazioni di taratura e controllo in conformità alle indicazioni riportate nel manuale di corredo alla strumentazione.
Esiste inoltre apposito contratto con la società PHILIPS AUTOMATION Spa (fornitrice della strumentazione costituente la rete) per la manutenzione periodica programmata dell'intera rete di rilevamento.
Nell'ambito di una ottimizzazione dei dati rilevati, in attesa della realizzazione del collegamento per lo scambio dati "on line" tra reti di rilevamento di proprietà AgipPetroli e Provincia Regionale, periodicamente si procede allo scambio dati su supporto cartaceo
Oltre al già accennato scambio dati, la Provincia Regionale, in caso di superamenti della soglia di allarme per SO2 rilevati dalla propria rete di rilevamento qualità

dell'aria, invia fonogramma alla Centrale Termoelettrica che, conseguentemente, attiva le operazioni di propria competenza.

UBICAZIONE CENTRALINE DI RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA

NUMERO CENTRALINA	LOCALITA'	ZONA	INQUINANTI MONITORATI
1	Gela - Caposoprano	periferia ovest	SO2 - Polveri
2	Gela - Parco Rimembranze	periferia est	SO2 - Polveri
3	Gela - C.da Giardina	zona rurale	SO2
4	Gela - Ponte Olivo	zona rurale	SO2
5	Niscemi - Liceo Scientifico	periferia sud	SO2 - Polveri
6	Gela - Agip Spa	zona industriale	SO2 - Polveri
7	Gela - AgipPetroli Covengas	**da riallocare in zona sud-Est allo Stabilimento**	SO2 - Polveri
8	Gela - Cimitero Farello	zona rurale	SO2 - Polveri
9	Gela - AgipPetroli Spa	zona industriale	Meteo (direzione e velocità del vento, radiazione solare, pressione atm ecc.)

2. SCOPO

Definire le responsabilità e le modalità operative fondamentali per garantire gli interventi da attuare in caso di segnalazioni di allarmi del sistema di rilevamento qualità dell'aria relativamente al biossido di zolfo.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica in tutte le occasioni in cui si verificano situazioni di allarme del sistema di rilevamento qualità dell'aria inerentemente il biossido di zolfo.

4. GENERALITA'

4.1 Sistema ricezione dati ed allarmi installato presso la Centrale Termoelettrica che comprende:

- Video con valore dei dati istantanei
- Allarmi settati ai seguenti valori di soglia.: SO_2 = 150 µg/mc collegati con segnale acustico e visivo al display

4.2 Centro elaborazione dati presso la sala ecologia della Unità Informatica che comprende:

- Sistema centrale di elaborazione dati
- Modem per la trasmissione dei dati

4.3 Centro gestionale presso l'Unità Protezione Ecologica che comprende:

- Sistema di controllo e gestione dei dati
- Elaborazione ed archivio dei dati

5. DEFINIZIONI

"Qualità dell'aria" : Si intende lo stato quanti/qualitativo della composizione media dell'atmosfera.

"Analizzatori di SO_2" : Strumento atto a rilevare la concentrazione di SO_2 presente in atmosfera.

"Stazione meteorologica" : Complesso delle apparecchiature atte alla rilevazione dei parametri meteoclimatici.

"Soglia di allarme" : Si intende il valore limite della concentrazione dell'inquinante monitorato (SO_2).

6. RIFERIMENTI

DPCM 28/03/1983
DPR 203 del 28/05/1988

7. RESPONSABILITA

7.1 CENTRALE TERMOELETTRICA

7.1.1 Il Quadrista della C.T.E. :

- Avvisa il Capo Turno tutte le volte che l'allarme sulle centraline si attiva e si cancella.
- Trascrive sugli appositi moduli il numero della centralina interessata all'allarme, l'ora di intervento dell'allarme, la concentrazione di SO_2 rilevata, l'ora in cui l'allarme si cancella ed eventuali altre notizie utili.

7.1.2 Il Capo Turno della C.T.E.:

- Verifica l'attendibilità della segnalazione di allarme tutte le volte che esso interviene.
- Attiva le azioni programmate a contenere e/o ridurre le immissioni inquinanti nell'atmosfera al fine di ristabilire i valori di concentrazione di SO_2 sotto i limiti di soglia, secondo quanto previsto al punto 8 della presente procedura .
- Avverte il Tecnico di Pronto Intervento.

7.2 UNITA' ECOLOGICA

- Richiede l'intervento di Manutenzione Strumenti, in presenza di anomalie sulla rete di rilevamento riscontrate durante il normale orario di lavoro giornaliero.
- Provvede all'eventuale aggiornamento della presente procedura dopo aver consultato le unità interessate e Organizzazione.
- Richiede l'intervento dei Sistemi informativi, in presenza di anomalie sulla rete di trasmissione dati tra le centraline e il CED e sulle postazioni di monitoraggio distribuite nello Stabilimento.

7.3 TECNICO DI PRONTO INTERVENTO

- Informa il Dirigente di Settimana delle segnalazioni di allarme ricevute dal Capo Turno della Centrale Termoelettrica.
- Richiede l'intervento di Manutenzione Strumenti in presenza di anomalie sulla rete di rilevamento riscontrate al di fuori del normale orario di lavoro.

7.4 DIRIGENTE DI SETTIMANA

Verifica che l'intervento della Manutenzione Strumenti, in occasione di anomalie sugli strumenti di rilevazione, venga fatto tempestivamente.

7.5 MANUTENZIONE STRUMENTI

Garantisce gli interventi di manutenzione sugli strumenti della rete di rilevamento o del sistema di monitoraggio al fine di assicurarne il buon funzionamento.

8. PROCEDURA OPERATIVA

8.1 Gestione in caso di allarme delle stazioni di rilevamento

8.1.1 **Il Capo Turno della C.T.E.** ogni qualvolta riceve una segnalazione di allarme di alta concentrazione di SO_2 (150 μg/mc) relativa alle centraline di rilevamento deve:

1. verificare l'attendibilità dell'allarme mediante l'analisi dei parametri meteorologici (direzione e velocità del vento) ed analizzare le cause del superamento del valore di soglia in rapporto alle qualità ed alle quantità dei combustibili bruciati nelle caldaie. Il tempo medio previsto per le verifche di cui sopra è di circa 15 minuti.

2. ridurre al minimo carico i mulini in marcia bilanciando la riduzione del coke con l'accensione di corrispettivi bruciatori ad olio combustibile ATZ.

3. se il valore del parametro in allarme scende sotto il limite di soglia entro 15', mantenere i mulini al carico minimo finchè le condizioni meteorologiche non saranno favorevoli e i valori segnalati dalla centralina d'allarme subiranno un ulteriore abbassamento.Con il ritorno alla normalità, aumentare il consumo di coke ai valori originari.

4. qualora, invece, dovesse permanere lo stato d'allarme, fermare due mulini per caldaia ed incrementare del corrispettivo il consumo di olio combustibile A.T.Z.

5. se il valore segnalato dalla centralina intervenuta si abbassa al di sotto del valore di allarme, mantenere tale assetto di combustibili fino a quando le condizioni meteo saranno favorevoli ed il valore dell'inquinante si sarà ulteriormente abbassato.In tali condizioni riavviare i mulini portando il consumo del coke a valori accettabili.

6. qualora, nonostante la fermata dei mulini, dovesse permanere lo stato di allarme, commutare i bruciatori ad olio combustibile A.T.Z. sulle caldaie 1-2-3 con olio combustibile B.T.Z.

7. se gli interventi non si dovessero mostrare sufficienti ad abbassare il valore entro 30', commutare i bruciatori ad olio combustibile A.T.Z. con olio combustibile B.T.Z anche sulle caldaie 4 e 5.

8. qualora , dopo 30 ' dalle operazioni precedenti il valore di SO_2 dovesse restare ancora alto, commutare i bruciatori da olio combustibile B.T.Z a metano termico, dopo aver emesso regolare fonogramma alla Distribuzione Fluidi.

9. allorquando il valore di SO_2 si normalizza stabilmente per almeno 2 ore a valori inferiori alla soglia di allarme, iniziare le operazioni inverse alle precedenti fino al raggiungimento delle condizioni iniziali di assetto combustibili.

10. se, invece, il valore in allarme non dovesse rientrare entro il limite indicato, il Capo Turno, dopo aver eseguito le manovre di cui sopra, deve :

a) Durante il normale orario di lavoro giornaliero:
- Informare il diretto Superiore
- Informare l'Unità Ecologica
- Informare il Tecnico di Pronto Intervento

b) Fuori dal normale orario di lavoro giornaliero:
- Informare il Tecnico di Pronto Intervento

N.B. In qualunque istante successivo alla verifica di cui al punto 1., se nonostante le misure poste in essere, si dovesse verificare un superamento del valore di 400 ug/mc di SO2, si dovrà immediatamente intervenire alimentando i bruciatori delle caldaie con olio combustibile BTZ secondo quanto previsto al punto 6. e successivi.
Lo stesso intervento dovrà essere applicato ogni qualvolta si verifichino fenomeni di "*inversione termica*" per un periodo superiore all'ora, intendendosi per tale fenomeno l'inversione della temperatura in quota, che comporta una bassa dispersione dei fumi o una riflessione di questi con conseguente diffusione nello strato instabile o neutro sottostante collegata a basse velocità del vento. Tale fenomeno e evidenziabile visivamente osservando la stagnazione dei fumi o la loro riflessione nello strato di inversione.

8.1.2 **Il Capo Turno C.T.E.** in caso di anomalie al pannello allarmi della Centrale Termoelettrica o alle Stazioni periferiche di rilevamento, deve:

a) Informare:
- Protezione Ecologica, durante il normale orario di lavoro giornaliero
- Tecnico di Pronto Intervento, fuori dal normale orario di lavoro giornaliero.

8.1.3 In caso di non rientro nei valori normali, il **Capo Turno della Centrale Termoelettrica**, deve:

a) Durante il normale orario di lavoro giornaliero:
- Informare il diretto Superiore
- Informare l'Unità Ecologica
- Informare il Tecnico di Pronto Intervento

b) Fuori dal normale orario di lavoro giornaliero.
- Informare il Tecnico di Pronto Intervento

Il Tecnico di Pronto Intervento, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Termoelettrica, deve:

- Informare il Dirigente di Settimana

Il Dirigente di Settimana, ricevuta la segnalazione dal Tecnico di Pronto Intervento, deve:

- Raccogliere le informazioni disponibili
- Informare le Funzioni direttamente interessate.
- Informare la Direzione.

8.2 **Diffusione di cessato allarme**

8.2.1 **Il Capo Turno della Centrale Termoelettrica**, alla cessazione delle condizioni d'allarme, deve dare comunicazione a:

- Diretto Superiore (Se coinvolto in precedenza).
- Tecnico di Pronto Intervento.
- Protezione Ecologica (durante il normale orario di lavoro giornaliero).
- Dirigente di Settimana.

8.2.2 **Il Dirigente di Settimana** deve :

- Informare le Funzioni direttamente interessate.
- Informare la Direzione

8.3 **Anomalie alla Strumentazione di rilevamento al pannello allarmi della Centrale Termoelettrica o alle Stazioni periferiche di rilevamento.**

8.3.1 **Il Capo Turno della Centrale Termoelettrica** deve informare:

- Protezione Ecologica,durante il normale orario di lavoro giornaliero.
- Tecnico di Pronto Intervento fuori dal normale orario di lavoro giornaliero.

8.3.2 **Protezione Ecologica**, ricevuta dalla Centrale Termoelettrica la segnalazione di anomalia, deve:

- Visionare i dati disponibili presso la doppia sala.
- Comunicare alla Centrale Termoelettrica i valori rilevati.
- Chiedere l'intervento della Manutenzione strumenti

8.3.3 Il **Tecnico di Pronto Intervento**, ricevuta dalla Centrale Termoelettrica la segnalazione di anomalia, deve:

- Recarsi presso la Sala di Protezione Ecologica e visionare i dati disponibili.
- Comunicare alla Centrale Termoelettrica i valori rilevati.
- Richiedere al Dirigente di Settimana l'intervento della manutenzione Strumenti.

8.3.4 Il **Dirigente di Settimana**, ricevuta richiesta dal Tecnico di Pronto Intervento, deve:

- Verificare che le azioni richieste siano fatte tempestivamente

9. PROVE PERIODICHE

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, Protezione Ecologica, Centrale Termoelettrica ed Informatica devono :

- provvedere giornalmente alla verifica delle apparecchiature di propria competenza, informando, nel caso di anomalie, la Manutenzione Strumenti.
- Manutenzione Strumenti trascrive su apposito registro il risultato delle verifiche fatte e appone firma e data.

10. RESPONSABILITA DI INTERPRETAZIONE

La responsabilità della interpretazione della procedura e demandata all'Unità Ecologica alla quale ci si dovrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

98A0215

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 20 novembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Ezosina» della società Laboratori Abbott S.p.a., con sede in Campoverde (Latina), nelle confezioni 30 cpr div 2 mg e 14 cpr 5 mg, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 25 marzo 1997 con cui la società Laboratori Abbott S.p.a. chiede la riclassificazione in classe A della specialità medicinale denominata «Ezosina», riallineandosi al farmaco di confronto denominato «Itrin», il cui principio attivo è la terazosina cloridrato diidrato, al prezzo di L. 32.600, I.V.A. compresa, per la confezione 30 cpr div. 2 mg e di L. 29.000, I.V.A. compresa, per la confezione 14 cpr 5 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 luglio 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe A del farmaco sopra indicato al prezzo di L. 32.600, I.V.A. compresa, per la confezione 30 cpr div. 2 mg e di L. 29.000, I.V.A. compresa, per la confezione 14 cpr 5 mg;

Visto il decreto di modifica di A.I.C. n. 415/97 del 10 ottobre 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è disposto il trasferimento di titolarità di A.I.C. relativa alla specialità medicinale «Ezosina» dai Laboratori Abbott S.p.a. alla società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in Segrate (Milano);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Ezosina», della società Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede in Segrate (Milano), è classificata nella classe A al prezzo di L. 32.600, I.V.A. compresa, per la confezione 30 cpr div. 2 mg A.I.C. n. 027545021 e di L. 29.000, I.V.A. compresa, per la confezione 14 cpr 5 mg A.I.C. n. 027545033.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 72

98A0234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bergomense», in Bergamo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società coopertiva edilizia «Bergomense», con sede in Bergamo, via Partigiani, 1, costituita per rogito notaio Giuseppe Basciano di Grumello del Monte (Bergamo) il 22 maggio 1963, repertorio n. 21651, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 5013, B.U.S.C. posizione n. 44/78278, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0257

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Gerolamo», in Treviglio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società coopertiva edilizia «San Gerolamo», con sede in Treviglio (Bergamo), via G. Marzio, 8, costituita per rogito notaio Federico Giallombardo il 30 novembre 1958, repertorio n. 7748, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 4152, B.U.S.C. posizione n. 624/63569, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0258

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edificatrice torrese», in Torre de' Roveri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società coopertiva edilizia «Edificatrice torrese», con sede in Torre de' Roveri (Bergamo), via Conte Sforza, 2, costituita per rogito notaio Michele Palermo Patera il 29 maggio 1955, repertorio n. 3136, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 3750, B.U.S.C. posizione n. 598/52024, è sciolta ai sensi e per gli effetti del-

l'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0259

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cascinetto», in Bergamo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società coopertiva edilizia «Il Cascinetto», con sede in Bergamo, via Camozzi, 130, costituita per rogito notaio Alfonzo Barbato l'8 febbraio 1978, repertorio n. 159629, B.U.S.C. 1266/159477, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 13003, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0260

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Marco», in Ponte San Pietro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società coopertiva edilizia «San Marco», con sede in Ponte San Pietro (Bergamo), costituita per rogito notaio Patanè Santo il 17 aprile 1963, repertorio n. 7178, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 5002, B.U.S.C. posizione n. 488/77447 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0261

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cenate Sotto», in Cenate Sotto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma primo, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società coopertiva edilizia «Cenato Sotto», con sede in Cenate Sotto (Bergamo), costituita per rogito notaio Antonio Parimbelli il 14 giugno 1969, repertorio n 8960, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 6707, B.U.S.C. posizione n. 818/108678 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0262

DECRETO 12 dicembre 1997.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia insegnanti medi - S.C.E.I.M.», in Bergamo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma primo, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La «Società cooperativa edilizia insegnanti medi - S.C.E.I.M.», con sede in Bergamo, via Suardi n. 24, costituita per rogito notaio Mario Piero Paganoni il 24 maggio 1948, repertorio n. 1308, tribunale di Bergamo, registro imprese n. 2698, B.U.S.C. posizione n. 162/18803 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Bergamo, 12 dicembre 1997

Il dirigente: MARCIANÒ

98A0263

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Spazio giovane - Coop. sociale» a r.l., in Trinitapoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Spazio giovane - Coop. sociale» a r.l., con sede in Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 17 maggio 1955, repertorio n. 149101, tribunale di Foggia, registro imprese n. 13520, B.U.S.C. posizione n. 4529/271631, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0297

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agrimar» a r.l., in Vico del Gargano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agrimar» a r.l., con sede in Vico del Gargano, costituita per rogito notaio Pasquale De Candia in data 12 luglio 1994, repertorio n. 566, tribunale di Lucera, registro imprese n. 3319, B.U.S.C. posizione n. 4476/268387, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0298

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edile di Vieste» a r.l., in Vieste.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Edile di Vieste» a r.l., con sede in Vieste, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 9 novembre 1977, repertorio n. 2301, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3848, B.U.S.C. posizione n. 1824/155564, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0299

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Assistenziale per anziani» a r.l., in Sannicandro Garganico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Assistenziale per anziani» a r.l., con sede in Sannicandro Garganico, costituita per rogito notaio Francesco Steide in data 30 maggio 1991, repertorio n. 3372, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2882, B.U.S.C. posizione n. 4211/253988, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0300

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Garanzia fidi commercianti Apricena» a r.l., in Apricena.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Garanzia fidi commercianti Apricena» a r.l., con sede in Apricena, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 2 luglio 1996, repertorio n. 11383, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1953, B.U.S.C. posizione n. 3492/221077, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0301

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Comune» a r.l., in Poggio Imperiale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «La Comune» a r.l., con sede in Poggio Imperiale, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 18 dicembre 1986, repertorio n. 12083, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2055, B.U.S.C. posizione n. 3578/224714, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0302

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi Brassica» a r.l., in Manfredonia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Servizi Brassica» a r.l., con sede in Manfredonia, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 6 febbraio 1989, repertorio n. 76463, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10077, B.U.S.C. posizione n. 3907/240113, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0303

DECRETO 15 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura» a r.l., in Cerignola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. 1074 (20 novembre 1997) del 30 ottobre 1997, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova agricoltura» a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio Salvatore Carbone in data 16 ottobre 1975, repertorio n. 49556, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3433, B.U.S.C. posizione n. 1649/143347, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 dicembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

98A0304

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 gennaio 1998.

Modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito con modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204 contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228 che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende zootecniche ad indirizzo lattiero;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto-legge n. 411, espressa nella seduta dell'8 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. L'AIMA, ai fini delle comunicazioni individuali di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, si attiene al principio in base al quale per «numero delle vacche accertato» si intende il minor numero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello rilevato dalle ASL in occasione della rilevazione straordinaria di cui al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228 ovvero in assenza di riscontro con la predetta rilevazione straordinaria, il numero di capi dichiarati nel modello L1.

2. L'AIMA, nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, per quanto attiene la determinazione dei quantitativi commercializzati nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, segnala agli interessati le seguenti modalità di trattamento delle anomalie dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni:

a) *Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori.*

La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il produttore o l'acquirente non abbiano firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1.

b) *Modelli L1 senza l'indicazione del numero dei capi.*

La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero delle vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero.

c) *Modelli L1 con produzione incompatibile con il numero delle vacche.*

Qualora la produzione dichiarata sul modello L1 si discosti di oltre il 20% rispetto alla potenzialità produttiva ottenuta moltiplicando il numero delle vacche accertato ai sensi del comma 1, per la media produttiva provinciale AIA, viene assunta come quantitativo determinato la predetta potenzialità produttiva.

d) *Contratti anomali:*

1) La commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, verifica l'eventuale natura fittizia o comunque illecita dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 411/1997; a seguito di tale esame comunica all'AIMA i quantitativi commercializzati che devono essere imputati ai soggetti interessati.

2) L'AIMA invia alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio un verbale per ciascun «contratto anomalo» verificato, nel quale siano chiaramente indicati gli elementi su cui la commissione di cui al precedente punto 1 si è basata per dichiarare il contratto illecito o fittizio.

e) *Casistiche di cui al punto* e).

1) La produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori o mancanze di identificativi fiscali validi non consentano di ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello L1 ad una azienda.

2) Per le aziende titolari di premi per vacche nutrici il quantitativo commercializzato di un determinato periodo è calcolato sulla base del numero delle vacche accertato ai sensi del comma 1, diminuito del numero di vacche, appartenenti alle razze da latte di

cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, ammesse al premio per vacche nutrici per il periodo medesimo, secondo le modalità di cui alla lettera *c)*.

Art. 2.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, sono effettuate dall'AIMA tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. I dati contenuti nelle notifiche individuali di cui al precedente comma vengono altresì comunicati dall'AIMA alle regioni e province autonome, entro gli stessi termini, secondo le modalità tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome con l'AIMA stessa.

3. Le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'AIMA alle competenti regioni o province autonome per un nuovo inoltro a seguito delle ulteriori necessarie verifiche.

Art. 3.

1. I ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, devono, a pena di irricevibilità, essere presentati alla regione od alla provincia autonoma in cui è ubicata l'azienda, nonché all'AIMA, esclusivamente attraverso il modulo allegato in facsimile al presente decreto che sarà fornito dall'AIMA unitamente alle comunicazioni di cui al precedente art. 2.

2. Ai predetti ricorsi inviati in originale alle regioni e province autonome deve essere allegata almeno la documentazione indicata al successivo art. 4.

3. I ricorsi saranno istruiti dalle regioni o dalle province autonome le quali, a tal fine, possono costituire apposite commissioni.

Delle predette commissioni può far parte un veterinario della ASL competente per territorio o del servizio veterinario regionale.

4. A seguito dell'istruttoria eseguita, le regioni e le province autonome di cui al precedente comma convocano i produttori ricorrenti e, ove necessario, ogni altra parte interessata, per l'esame di merito in contraddittorio. Al termine del contraddittorio è redatto, a cura delle regioni o province autonome, un verbale che deve essere controfirmato dal ricorrente.

5. Il verbale, di cui al precedente comma, debitamente motivato, costituisce accertamento definitivo dei quantitativi commercializzati nei periodi 1995-96 e 1996-97, nonché dei quantitativi di riferimento individuali spettanti a ciascun produttore per i periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98.

Avverso tale decisione motivata è ammissibile soltanto il ricorso in sede giurisdizionale.

6. Qualora il produttore non si presenti alla convocazione in contraddittorio, o si rifiuti di firmare il verbale vengono definitivamente assunti come validi, i quantitativi determinati dalle regioni o dalle province autonome sulla base degli elementi di cui dispongono.

Art. 4.

1. I ricorsi di cui al precedente art. 3 devono essere corredati dalla documentazione elencata per ciascuna delle casistiche di seguito specificate:

a) *Modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme dichiarate apocrife:*

1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;

2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;

3) copia del registro di stalla qualora previsto.

Qualora il produttore confermi i dati contenuti nel modello L1, validandoli con la propria firma, verranno definitivamente assunti come validi i dati dichiarati nei modelli L1.

Qualora il produttore attesti la validità di dati diversi da quelli dichiarati nei modelli L1, gli stessi vengono assunti come validi in sede di verbale. Le regioni e province autonome procedono nei confronti dell'acquirente ai sensi della normativa vigente.

Qualora i nuovi elementi probatori addotti dal produttore comportino la modifica della consistenza zootecnica accertata in base alla rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997, la regione o la provincia autonoma procede alla verifica della compatibilità della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla consistenza zootecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto *c)*.

b) *Modelli L1 senza indicazione del numero dei capi:*

1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;

2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;

3) copia del registro di stalla qualora previsto;

4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere.

In sede di contraddittorio, la regione o la provincia autonoma accerta la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997.

La regione o la provincia autonoma, accertato definitivamente il numero delle vacche, procede alla veri-

fica della compatibilità della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla consistenza zootecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto *c)*.

c) *Modelli L1 con produzione incompatibile con la consistenza zootecnica:*

1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;

2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;

3) copia del registro di stalla qualora previsto;

4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere;

5) documentazione probatoria degli effettivi livelli produttivi di stalla quali quelli risultanti dai controlli funzionali eseguiti dalle associazioni provinciali allevatori ai fini della predisposizione dei libri genealogici.

La regione o la provincia autonoma, tenuto conto della documentazione predetta, accerta in via definitiva i quantitativi commercializzati nei periodi 1995-96 e 1996-97, nonché la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla predetta rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997.

d) *Contratti di affitto di azienda inferiori a sei mesi:*

1) copia del contratto di affitto;

2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

3) copia della denuncia per carburante agevolato;

4) prova dell'effettivo pagamento del canone di affitto.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma accerta che l'affitto di azienda sia stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonché con l'effettiva lavorazione dei terreni.

e) *Contratti di comodato:*

1) copia del contratto di comodato;

2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

3) copia della denuncia per carburante agevolato;

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma accerta che il comodato sia stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonché con l'effettiva lavorazione dei terreni.

f) *Contratti di soccida:*

1) copia del contratto di soccida;

2) indicazione dell'ubicazione dell'allevamento;

3) copia dei documenti comprovanti l'attività di amministrazione in rappresentanza dell'impresa comune;

4) copia del documento di accompagnamento del bestiame che comprovi che lo stesso è stato consegnato al soccidario;

5) eventuali contratti di prestazioni di lavoro del soccidante;

6) documentazione comprovante la divisione degli utili derivanti dall'accrescimento del bestiame.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma accerta l'avvenuta custodia del bestiame da parte del soccidario, nonché il governo del medesimo.

2. Il ricorrente può allegare al ricorso di cui all'art. 3 ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a sostenere l'istanza presentata.

3. In sede di contraddittorio la regione o la provincia autonoma può richiedere al ricorrente di produrre gli originali dei documenti allegati in copia.

4. Le regioni o le province autonome accertano, in sede di contraddittorio, gli identificativi fiscali al fine di ricondurre le produzioni dichiarate nei modelli L1 alle rispettive aziende.

5. Ai ricorsi presentati da aziende titolari di premi per vacche nutrici si applicano le modalità istruttorie di cui al punto *c)* del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

1. Le regioni e province autonome trasmettono progressivamente all'AIMA, con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, copia dei verbali redatti, ai fini del loro inserimento nel fascicolo personale di ciascun produttore.

2. L'AIMA, sulla base degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state recapitate le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, ai singoli produttori, provvede a verificare il rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 2 del decreto-legge n. 411/1997.

3. I dati risultanti dai verbali vengono altresì comunicati all'AIMA dalle regioni e province autonome secondo le modalità tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome e dall'AIMA stessa.

4. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini di una uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

all'Assessorato per l'Agricoltura della Regione (Provincia autonoma)

all'A.I.M.A. Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo

(Codice a barre, su ogni copia)

Modulo per il ricorso di riesame dei dati relativi al regime quote latte comunicati dall'AIMA ai sensi dell'art. 2, comma 5, del dl n. 411/97

Comunicazione A.I.M.A. ricevuta in data ....

Firma del produttore

(autocertificazione data ricezione comunicazione AIMA)

PRODUTTORE RICORRENTE (dati prestampati dall'AIMA)					
Cognome e nome - Ragione sociale					
Partita IVA	Codice fiscale		Cod. Bull. 2 1996 97		
DOMICILIO DEL PRODUTTORE RICORRENTE (dati prestampati dall'AIMA)					
Indirizzo e numero civico				Telefono	
Comune	Prov	CAP	Codice ISTAT Prov	Comune	

DATI OGGETTO DEL RICORSO (ART. 2 COMMA 5 e 6, DEL DL N. 411/97) - Il ricorrente deve barrare le caselle di interesse del ricorso

PERIODO 97/98	PERIODO 96/97	PERIODO 95/96
Ricorso di riesame per	Ricorso di riesame per	Ricorso di riesame per
☐ Quantitativo individuale di riferimento (A + B)	☐ Quantitativo di riferimento per compensazione (A + B)	☐ Quantitativo di riferimento per compensazione (A + B)
☐ N.ro vacche accertato anno 1997	☐ Dati di commercializzazione risultanti dai modelli L1	☐ Dati di commercializzazione risultanti dai modelli L1
	☐ N.ro vacche accertato anno 1995	☐ N.ro vacche accertato anno 1996

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN COPIA DAL RICORRENTE AI FINI DEL RICORSO DI RIESAME

(elenco degli allegati a cura del produttore ricorrente)

Consapevole di quanto previsto nel dl n. 411/97 dichiaro di conoscere ed accettare le seguenti condizioni

In ipotesi di rigetto del ricorso per riesame da me presentato sarà a mio carico il rimborso per le spese degli accertamenti, per un importo che sarà determinato dalla regione in cui è ubicata la mia azienda, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del dl n. 411/97

Sono disponibile ad essere convocato presso la sede prescelta dall'Assessorato per l'agricoltura della regione in cui è ubicata la mia azienda per il riscontro in contraddittorio del presente ricorso di riesame, in tale occasione produrrò gli originali della documentazione allegata in copia al presente ricorso

PREGO INDIRIZZARE LA CONVOCAZIONE PER IL CONTRADDITTORIO AL SEGUENTE INDIRIZZO (da compilare a cura del ricorrente soltanto in ipotesi di variazioni rispetto ai dati prestampati dall'AIMA)			
Signor / Spett.le ditta			
Indirizzo e numero civico	Comune	Prov	CAP

In ipotesi di rigetto del ricorso per riesame da me presentato, ovvero in ipotesi di mia assenza al riesame in contraddittorio, L'Amministrazione potrà eseguire ulteriori accertamenti unilaterali, in esito ai quali i dati determinati dall'Amministrazione stessa saranno assunti come definitivi; ciò potrà comportare a mio carico le conseguenze amministrative, fiscali, civili e penali previste dalla normativa vigente

Data

Firma del produttore

....

98A0341

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna espresso in data 30 luglio 1997, contenente il parere favorevole in ordine alla proposta di istituzione delle scuole di specializzazione in «radiodiagnostica» e «radioterapia» che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in «radiologia»;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 9 settembre 1997 ha proposto l'istituzione delle scuole di specializzazione in «radiodiagnostica» e «radioterapia» che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in «radiologia»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 29 settembre 1997 e 1° ottobre 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 2138 del 13 ottobre 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2881 del 29 ottobre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal C.U.N. nella seduta del 27 ottobre 1997, in merito all'istituzione delle scuole di specializzazione in «radiodiagnostica» e «radioterapia» che sostituiscono la preesistente scuola di specializzazione in «radiologia»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 440 al n. 447 relativi alla scuola di specializzazione in «radiologia» sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto, e da quelli indicati nel decreto rettorale concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in «radioterapia».

Art. 2.

Dopo l'art. 439 relativo alla scuola di specializzazione in «psichiatria», con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

Art. 440. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari è istituita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 441. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Art. 442. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica, indirizzo di radiologia diagnostica ed interventistica e indirizzo di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Art. 443. Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 444. La scuola ha la sua sede amministrativa nell'istituto di radiologia dell'Università di Cagliari.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinare di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 445. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi.

Art. 446. La scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la pre-esistente scuola in radiologia.

Art. 447. Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA *A*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E10X Biofisica medica; F04A Patologia generale; F06A Anatomia patologica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F01X Statistica medica.

B. Area tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica; E10X Biofisica medica.

C. Area tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica; E10X Biofisica medica; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

D. Area metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale di organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

E. Area radiologia interventistica vascolare e non vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve sapere praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale.

F. Area organizzativa gestionale e forense.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale.

G. Area neuroradiologia (Specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia e dell'anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F12B Neurochirurgia.

Art. 448. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA *B*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione ed alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi due del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi quattro della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;

frequenza per mesi quattro della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi cinque della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi sette della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1500 esami;

frequenza per mesi cinque della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;

frequenza per mesi quattro del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;

frequenza per mesi cinque della sezione di radiologia cardiovascolare ed interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi due del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi due della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi uno della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per mesi tre della sezione della radiologia pediatrica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

Radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi ed all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre aver acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzo di neuroradiologia diagnostica e terapeutica

Lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata, con partecipazione ad almeno n. 1600 esami.

Tale periodo che riguarda il quarto anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 30 dicembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

98A0216

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 23 dicembre 1997, n. D/1119.

Disposizioni integrative alla circolare ministeriale n. D/686 del 9 settembre 1997 concernenti le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nei comparti delle «grandi colture», di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 1765/92, e del riso, di cui al regolamento CE n. 3072/95, per il raccolto 1998.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

All'Ente nazionale risi

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI s.d.

Alle prefetture

Ai commissari di Governo

Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari

Al Comando centro di polizia della Guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.

Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri

All'Associazione interpr.le semi oleosi - AISO

All'Associazione italiana dell'industria olearia - Assitol

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

Al Comitato intersindacale risicoltori italiani - c/o Ente risi

All'Associazione industrie risiere italiane - Airi

All'Unione industrie risiere - Unionriso

All'Associazione nazionale cerealisti

All'Unione industriali pastai italiani (Unipi)

All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (Italmopa)

All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi

All'Istituto nazionale della nutrizione

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

Al Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative

All'Ente nazionale sementi elette

All'Associazione dei costitutori - (AISS)

All'Assoseme

All'Associazione degli industriali di capitanata

All'Associazione sementieri mediterranei - (As.Se.Me.)

Alla Confederazione cooperative

All'Istituto di cerealicoltura

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento

All'ufficio strutture

In previsione della presentazione, per il raccolto 1998, delle domande di compensazione al reddito in favore dei coltivatori di taluni seminativi (cereali, semi oleosi, piante proteiche, e lino non tessile), di cui al regolamento CEE n. 1765/92, nonché dei risicoltori ai sensi del regolamento CE n. 3072/95, si ritiene utile, ferme restando le disposizioni tuttora vigenti, precisare quanto segue.

DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI COMPENSAZIONE.

Come stabilito dalla circolare ministeriale numero D/478/94 del 10 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Supplemento ordinario n. 205 del 2 settembre 1994, il termine ultimo per la presentazione di dette domande resta fissato al 31 marzo, non sussistendo le motivazioni di ordine oggettivo che nelle precedenti annate hanno consigliato l'adozione di provvedimenti di proroga.

Peraltro, è da rilevare che il rispetto di tale data consente il raggiungimento di un duplice obbiettivo, assicurare cioè la più rapida organizzazione e realizzazione dell'annuale programma di controllo, e, per questa via, creare le condizioni per la puntuale messa in atto delle procedure di pagamento delle provvidenze comunitarie.

La domanda di cui trattasi, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere redatta su modello, stampato e distribuito a cura dell'Aima - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, conforme a quello di cui all'allegato alla presente circolare.

Si ricorda che detta domanda, qualunque sia il mezzo di trasmissione, deve risultare, per la sua validità, depositata presso l'Aima entro il precitato 31 marzo 1998.

RISO.

Riconoscimento della compatibilità dell'aiuto alle sementi (Regolamento CEE n. 2358/71) con la compensazione al reddito prevista dalla riforma dell'Organizzazione comune di mercato (Regolamento CE n. 3072/95).

A seguito dell'invito formulato dal consiglio in sede dell'accordo politico intervenuto nel giugno 1997 in relazione ai prezzi ed alle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1997/1998, la commissione CE ha presentato una proposta che stabilisce, fra l'altro, la compatibilità degli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 2358/71 e dal regolamento CE n. 3072/95; in ordine a tale progetto di regolamento è in corso la procedura di adozione.

Si precisa, altresì, che, in conformità di apposita disposizione prevista dal predetto provvedimento, la quantità massima di semente di risone che può beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento CEE numero 2358/71 nell'Unione europea, sarà prossimamente stabilita dalla commissione CE secondo la procedura del comitato di gestione sementi e la stessa sarà ripartita fra gli Stati membri produttori.

Con successiva circolare ministeriale, la materia relativa ai criteri ed alle modalità di acquisizione dell'aiuto per le sementi di risone, sarà, in tempo utile, disciplinata dalla competente Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

GRANO DURO.

A) *Ampliamento della lista delle varietà ammissibili all'aiuto supplementare per il grano di produzione 1998.*

Ad integrazione della lista delle varietà ammissibili all'aiuto supplementare di cui all'allegato XV della circolare n. D 686 del 9 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 201 del 2 ottobre 1997, sono

aggiunte le seguenti varietà iscritte nel relativo registro con decreto ministeriale del 13 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 12 novembre 1997:

Bolo, Durbel, Gargano, Nefer, Poggio e Varano.

Alla predetta lista è, altresì, aggiunta la varietà «Cappelli» per la quale il costitutore ha presentato domanda per l'esecuzione delle prove parcellari di cui all'allegato al decreto ministeriale del 25 luglio 1997, punto 8, penultimo capoverso.

Si precisa, infine, che la varietà «Ares» a partire dal 27 novembre 1997, data di pubblicazione del decreto 13 ottobre 1997 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277, ha assunto la denominazione di «Ionio».

B) *Nuovo regime di sostegno alla produzione di grano duro.*

Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea nel corso della sessione del 20 e 21 ottobre 1997, dopo un approfondito dibattito che ha messo in luce la necessità della revisione del vigente regime di aiuto al grano duro nelle aree tradizionali comunitarie, fondato sui diritti individuali di coltivazione, ha raggiunto un accordo politico che va nel senso della semplificazione delle procedure di acquisizione del beneficio in causa, della piena espressione delle potenzialità produttive, e, quindi, della sicurezza degli approvvigionamenti.

In sintesi, a partire dalla campagna di commercializzazione 1999/2000, corrispondente alla campagna di semina 1998/1999, sono state istituite, negli areali tradizionali, superfici massime garantite nazionali. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un aiuto supplementare in uno Stato membro superi, nel corso di una campagna, il limite ettareo fissato, la superficie per produttore ammissibile al detto aiuto supplementare è ridotta proporzionalmente.

Per l'Italia, la superficie massima garantita, che è stata fissata in 1.646.000 ettari, rappresenta, tenuto conto degli investimenti inferiori realizzati a partire dalla riforma della PAC del 1992 per effetto del regime dei diritti individuali di coltivazione, una soddisfacente base per liberare potenzialità produttive ed assicurare un migliore equilibrio tra offerta e domanda.

L'importo dell'aiuto, per tenere conto dell'esigenza della neutralità di bilancio, è ridotto da 358,6 ECU/ha a 344,5 ECU/ha.

Inoltre, l'Italia beneficerà, nelle zone non tradizionali, di un aiuto ridotto pari a 138,9 ECU/ha nel limite di 4.000 ettari.

Tale accordo politico ha trovato formale applicazione con l'adozione del regolamento del Consiglio n. 2309/97 del 17 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 321 del 27 novembre 1997.

Agli Stati membri è data facoltà, nel rispetto del limite ettareo a ciascuno di essi attribuito, di ripartire le superfici massime garantite nazionali in sub-aree «regionali» secondo l'entità della coltivazione del cereale in causa constatata nel corso del periodo 1993/97.

In tal caso, se il limite «regionale» ettareo corrispondente viene superato, la superficie ammissibile all'aiuto supplementare viene ridotta proporzionalmente dopo che, all'interno della superficie massima garantita nazionale, è stato realizzato il passaggio di superfici di «regioni» che non hanno raggiunto il loro limite ettareo verso quelle che hanno superato il proprio.

Con successivo provvedimento, che sarà emanato con sufficiente anticipo rispetto all'epoca delle semine 1998/1999 e che terrà conto altresì dei criteri e delle modalità di applicazione che saranno determinate dalla commissione CE in conformità di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1765/92, modificato da ultimo dal precitato regolamento CE n. 2309/97, l'amministrazione avrà cura di disciplinare compiutamente la materia, facendo, in particolare, conoscere il metodo di gestione della superficie massima garantita nazionale delle zone non tradizionali e le proprie determinazioni circa l'esercizio della facoltà di creare sub-aree «regionali».

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Si pregano gli assessori, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare, avendo cura di segnalare ai produttori interessati la necessità di provvedere alla redazione della domanda, di cui all'allegato, in modo corretto e completo.

Ciò per consentire di rimuovere le difficoltà che l'Aima ha incontrato per la più tempestiva erogazione delle provvidenze comunitarie.

Al fine di facilitare il compito dei produttori, l'Aima, con apposito provvedimento, avrà cura di segnalare le anomalie la cui soluzione ha, in passato, ritardato l'erogazione degli aiuti in causa, in modo che i soggetti interessati ne tengano conto in sede di compilazione delle domande di compensazione al reddito.

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: PINTO

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO
RACCOLTO 1998

N° domanda presentata nell'anno 1997

Domanda presentata per tramite di

Descrizione Prov

Finalità di presentazione della domanda

Domanda iniziale Domanda a rettifica in sostituzione della domanda N

Variazione del piano colturale per semina primaverile

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del Regime generale

Regime semplificato

ORIGINALE PER L'A.I.M.A.

QUADRO A - AZIENDA
SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.) TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD ISTAT Prov Comune COMUNE PROV CAP

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD ISTAT Prov Comune COMUNE PROV CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente) CODICE FISCALE 4

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA giorno mese anno SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROV

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PREFISSO NUMERO

COD ISTAT Prov Comune COMUNE PROV CAP

SEZ. II (Modalità di pagamento e valuta prescelta)

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente) 1

COORDINATE BANCARIE
Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto

Agenzia Comune Prov CAP

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente) 2

N. conto corrente Comune Prov CAP

3 - emissione di assegno non trasferibile

Richiede che, a partire dal 1° gennaio 1999, la compensazione al reddito venga erogata in EURO (tale richiesta è irrevocabile) 3

ATTENZIONE DA NON STACCARE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE I DUE ESEMPLARI DEL MODELLO DEVONO ESSERE SEPARATI

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N. B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6)		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT		DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB				CODICE				
	Prov	Comune								Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

Note

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE DA NON STACCARE

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6) CODICE		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT Prov	Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

N.B. - Per la compilazione del tipo di utilizzo e delle colonne A e B vedere le note esplicative.

TIPO DI UTILIZZO — CODICE | DESCRIZIONE

	COMUNE (1)			CASI PARTICOLARI (2)	DATI CATASTALI (3)				TIPO DI CONDUZ. (4)	SUPERFICIE CATASTALE (5)		CODICI COLTURA E/O VARIETÀ (6) CODICE		SUPERFICIE UTILIZZATA (7)		PASCOLO (8)
	COD. ISTAT Prov.	Comune	DENOMINAZIONE		SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB		Ettari	Are	A	B	Ettari	Are	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SUPERFICIE TOTALE DI QUADRO — Ettari | Are

Note

N.B. Qualora i **QUADRI B** disponibili nella presente domanda non siano sufficienti, utilizzare uno o più **ALLEGATI B1**

ATTENZIONE DA NON STACCARE

QUADRO C RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I - RIEPILOGO SPECIFICO PER I CEREALI

		ettari	are
C1	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS**	C1	
C2	SUPERFICIE COLTIVATA A **MAIS DOLCE**	C2	
C3	SUPERFICIE COLTIVATA A **GRANO DURO**	C3	
C4	SUPERFICIE COLTIVATA AD **ALTRI CEREALI** (ESCLUSO MAIS, MAIS DOLCE E GRANO DURO)	C4	
C5	SUPERFICIE A **CEREALI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C1 + C2 + C3 + C4)	C5	

SEZ. II - RIEPILOGO PER L'AIUTO SUPPLEMENTARE ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti regioni: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA.

C6 Si allega [ ] MODELLO DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALL'AIUTO SUPPLEMENTARE

SUPERFICIE A **GRANO DURO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO SUPPLEMENTARE C6 ettari are

Se è in possesso di semente certificata allega obbligatoriamente [ ] Copia delle fatture acquisto semente

QUANTITATIVO DI SEMENTE UTILIZZATA PER LA QUALE SI ALLEGA CERTIFICAZIONE

SEMENTE DI BASE	SEMENTE DI 1ª RIPRODUZIONE	SEMENTE DI 2ª RIPRODUZIONE
Kg	Kg	Kg

SEZ. III - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMI OLEOSI

COLZA

Si allega [ ] Copia delle fatture acquisto semente

		ettari	are
C7	SUPERFICIE COLTIVATA A **SOIA**	C7	
C8	SUPERFICIE COLTIVATA A **GIRASOLE**	C8	
C9	SUPERFICIE COLTIVATA A **COLZA E RAVIZZONE**	C9	
C10	SUPERFICIE A **SEMI OLEOSI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C7 + C8 + C9)	C10	
C11	SUPERFICIE COLTIVATA A **LINO** NON TESSILE	C11	

SEZ. IV - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE LEGUMINOSE IN GRANI

		ettari	are
C12	SUPERFICIE COLTIVATA A **LENTICCHIE**	C12	
C13	SUPERFICIE COLTIVATA A **CECI**	C13	
C14	SUPERFICIE COLTIVATA A **VECCE**	C14	
C15	SUPERFICIE A **LEGUMINOSE IN GRANELLA** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C12 + C13 + C14)	C15	

SEZ. V - RIEPILOGO SPECIFICO PER LE PIANTE PROTEICHE

C16 SUPERFICIE A **PIANTE PROTEICHE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO — C16 ettari are

SEZ. VI - RIEPILOGO SPECIFICO PER IL RISONE

C17 SUPERFICIE A **RISONE** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO — C17 ettari are

SEZ. VII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI CONSOCIATI

C18 SUPERFICIE A **SEMINATIVI CONSOCIATI** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO — C18 ettari are

SEZ. VIII - RIEPILOGO SPECIFICO PER I SEMINATIVI MESSI A RIPOSO (Obbligatorio nell'ambito del regime generale)

		ettari	are
C19	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO**	C19	
C20	SUPERFICIE **MESSA A RIPOSO NO-FOOD**	C20	
C21	SUPERFICIE TOTALE **MESSA A RIPOSO** PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C19 + C20)	C21	

RITIRATE DALLA PRODUZIONE (REG. CEE 2078/92) ettari are — IMBOSCHITE (REG. CEE 2080/92) ettari are

POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA) [SI] [NO]

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO: [1] PRODUTTORE CEDENTE [2] PRODUTTORE CESSIONARIO

SI ALLEGA (SOLO CESSIONARIO) [ ] MODELLO DI TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGO DELLA MESSA A RIPOSO

COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO - FOOD)

	COD. ISTAT Provincia	Zona	Cod. specie	Varietà	Resa	Produz. prevista (q) ad uso non alimentare	alimentare	COD. ISTAT Provincia	Zona	Cod. specie	Varietà	Resa	Produz. prevista (q) ad uso non alimentare	alimentare	
1															6
2															7
3															8
4															9
5															10

SEZ. IX - RIEPILOGO GENERALE

C22 **TOTALE SUPERFICIE A SEMINATIVO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AIUTO (C5 + C10 + C11 + C15 + C16 + C17 + C18 + C21)** — C22 ettari are

		ettari	are
C23	TOTALE SUPERFICI FORAGGERE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ AZIENDALE	C23	
C24	TOTALE SUPERFICI A FORAGGIO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE REG. CEE 603/95)	C24	
C25	TOTALE SUPERFICIE DESTINATA AL PASCOLO DI BESTIAME OVICAPRINO	C25	
C26	SUPERFICIE AD ALTRE UTILIZZAZIONI	C26	
C27	SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE (C22 + C23 + C24 + C26)	C27	

▼ — ATTENZIONE DA NON STACCARE

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione della compensazione al reddito per le superfici indicate nel QUADRO C della presente domanda

A tale fine, sotto la propria responsabilità

dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione delle compensazioni al reddito;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- che le superfici per le quali si richiede la compensazione erano destinate a seminativi al 31 dicembre 1991;

[1] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è di data anteriore al 30 giugno 1992,

oppure

[2] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992, o da quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione, per effetto dei mutamenti risultanti dall'unita relazione tecnico-economica resa in forma di asseveramento giudiziario da un tecnico agricolo libero professionista iscritto all'Ordine, Albo o Collegio professionale (nel caso di ampliamento aziendale non è necessario allegare alla domanda di compensazione la predetta relazione tecnica);

oppure

[3] che l'attuale struttura economica e giuridica dell'azienda è diversa da quella esistente prima del 30 giugno 1992 ma invariata rispetto a quella esistente all'atto della presentazione dell'ultima domanda di compensazione.

[4] che la superficie aziendale si estende in modo contiguo su due o più provincie.

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di appezzamenti è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge n. 898 del 23 dicembre 1986;

[5] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito;

oppure

[6] di aver già effettuato la semina su tutte le superfici oggetto di domanda di compensazione al reddito escluse quelle destinate a semina primaverile per le quali la presente costituisce un'intenzione di semina; qualora il produttore modifichi la predetta intenzione dovrà darne comunicazione, entro i termini previsti dalle disposizioni nazionali vigenti all'A.I.M.A. presentando una nuova domanda di compensazione che non può riguardare una superficie superiore a quella già dichiarata,

[7] di non aver presentato altre domande di compensazione al reddito;

oppure

[8] che la presente domanda sostituisce la precedente (tale possibilità deve essere esercitata non oltre la scadenza prevista dalla normativa);

[9] di utilizzare solo varietà ammesse per le coltivazioni di girasole e/o lino non tessile per cui si richiede l'aiuto compensativo

si impegna: [1] a provvedere alla consegna al primo trasformatore o collettore della totalità delle materie prime ottenute sulle superfici ritirate dalla produzione ed oggetto di contratto

allega:

A) [1] originale della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla OO.PP. per la presentazione della domanda di aiuto e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'aiuto ed alla consultazione anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli,

B) [2] copia di contratti di coltivazione n. [ ] (obbligatorio per il no-food),

C) [3] copia della mappa con le indicazioni degli estremi catastali e con la delimitazione delle superfici messe a riposo (facoltativo),

D) [4] fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA dell'azienda (facoltativo);

E) [5] fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda (facoltativo);

F) [6] fotocopia degli estratti delle Partite Catastali o delle visure catastali (facoltativo);

G) [7] *documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dei quadri B;*

H) [8] allegati B1 n [ ]

SPAZIO RISERVATO
ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (LEGGE N° 15/68) (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

* N.B. [illegible]

allega:

[1] Originale certificato antimafia rilasciato il [ ] giorno [ ] mese [ ] anno

[2] Dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunto dall'art. 7 della L. 55/90 e sue successive modificazioni

[3] Documentazione per richiedere la certificazione antimafia

Fatto a [ ]

il [ ] giorno mese anno

In fede [ ]
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve <u>pervenire</u> all'A.I.M.A., in apposita busta, entro la scadenza prevista dalla normativa.

TABELLE DI CODIFICA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

TABELLA 1

Codifica del tipo di utilizzo

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	MAIS (GRANTURCO)	14	LINO NON TESSILE
2	GRANO (FRUMENTO DURO)	16	LENTICCHIE
3	ALTRI CEREALI	17	CECI
4	SOIA	18	VECCE
5	GIRASOLE	19	RISONE
6	COLZA E RAVIZZONE	10	ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI AIUTO PER LA COMPENSAZIONE AL REDDITO)
7	PIANTE PROTEICHE		
8	COLTURE CONSOCIATE	13	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio nell'ambito zootecnico)
9	SUPERFICI MESSE A RIPOSO		
24	SUPERFICI MESSI A RIPOSO NO-FOOD (per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1586/97)	15	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

TABELLA 2

Codifica delle colture

CODICE	COLTURA	CODICE	COLTURA
	MAIS		***ALTRE UTILIZZAZIONI***
1	Mais da granella	23	Riso
2	Silomais e mais ceroso	24	Barbabietola
3	Mais dolce	25	Tabacco
	ALTRI CEREALI	65	Pomodoro
4	Grano (Frumento) tenero	70	Patata
5	Grano (Frumento) duro	26	Altre piante orticole a pieno campo (aglio, insalata, cocomero, ecc.)
6	Frumento segalato		
7	Segale	27	Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano, ecc.)
8	Orzo		
9	Avena	28	Piante da fibra (canapa, lino tessile)
10	Sorgo da granella	29	Piante oleifere (arachide, ricino)
11	Insilati di cereali	19	Piselli allo stato fresco
12	Grano Saraceno	68	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere ambientale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92
13	Miglio		
14	Scagliola		
15	Altri cereali	69	Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di carattere forestale ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92
	SEMI OLEOSI		
16	Soia da granella	32	Altre coltivazioni a seminativi
17	Girasole da granella	41	Vite
18	Colza e ravizzone da granella	42	Olivo
59	Lino non tessile	43	Agrumi
	PIANTE PROTEICHE	44	Mele
20	Piselli allo stato secco	45	Pere
21	Fave e favette	46	Pesche
22	Lupini dolci	66	Altre pomacee
	FORAGGERE	67	Altre drupacee
33	Erba medica	47	Altre piante arboree da frutto
62	Erbaio di graminacee	48	Bosco misto
63	Erbaio di leguminose	49	Piante arboree da legno
64	Erbaio misto	50	Altre piante arboree
61	Lupinella	51	Fiori a pieno campo
39	Mais da foraggio	52	Fiori da serra
38	Pascolo	53	Piante ornamentali da appartamento
36	Prato	54	Orti familiari
37	Prato pascolo	55	Vivaio
60	Sulla	56	Tare ed incolti
34	Trifoglio	57	Fabbricati
40	Altre Foraggere	58	Altro

TABELLA 3

UTILIZZO = 2

Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Adamello	26	Fauno	89	Pedrisco
2	Adige	27	Fenice	48	Peres
3	Agridur	28	Fenix	49	Perseo
7	Appio	29	Flavio	80	Platani
8	Appulo	78	Fortore	52	Plinio
9	Arcangelo	79	Gardena	109	Poggio
103	Arcobaleno	107	Gargano	90	Preco
91	Baliduro	30	Gianni	54	Radioso
10	Balsamo	87	Giemme	55	Ringo
104	Bolo	31	Granizo	98	Rusticano
83	Bracco	32	Grazia	74	Salentino
13	Brindur	82	Ionio (ex Ares fino al 26 11 97)	100	San Carlo
92	Bronte	95	Iride	75	Semolon
105	Cappelli	73	Italo	57	Simeto
84	Ceedur	34	Ixos	81	Solex
93	Ciccio	35	Lemares	101	Svevo
17	Cirillo	88	Lloyd	59	Tavoliere
85	Colorado	37	Marmilla	60	Tresor
76	Colosseo	39	Messapia	63	Valbelice
18	Cosmodur	96	Mongibello	65	Valnova
19	Creso	108	Nefer	110	Varano
20	Crispiero	41	Neodur	102	Vitromax
23	Doral	43	Norba	69	Vitron
24	Duilio	44	Nudura	70	Zenit
106	Durbel	45	Ofanto	99	Varietà non ammesse all'aiuto supplementare
94	Durfort	97	Olimpo		
71	Elios	46	Olinto		
77	Exeldur	47	Parsifal		

TABELLA 4

UTILIZZO = 19

Codifica delle varietà di risone ammesse all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Bali	34	Riva	67	Redi
2	Balilla	35	Rosa marchetti	68	Ribe (euribe)
3	Castelmochi	36	Rova	69	Ringo
4	Cripto	37	Sara	70	Rocca
5	Diana	38	Savio	71	Roma
6	Elio	39	Titanio	72	S. Andrea
7	Elvo	40	Torio	73	Smeraldo
8	Precocissimo molina	41	Turbo	74	Strella
9	Roncolo	42	Veneria	75	Vela
10	Rubino	43	Vialone nano	76	Viale
11	Selenio	44	Alba	77	Volano
12	Sereno	45	Alice	78	Zenit
13	Sesiamochi	46	Arborio	79	Artiglio
14	Sorriso	47	Arborio precoce	80	Dedalo
15	Alfa	48	Ariete	81	Graldo
16	Alpe	49	Baldo	82	Icaro
17	Arco	50	Belgioioso	83	Idra
18	Argo	51	Bonnet bell	84	Mida
19	Asso	52	Bora	85	Pegaso
20	Baraggia	53	Carnaroli	86	Star
21	Dellmont	54	Cervo	87	Thaibonnet
22	Europa	55	Drago	88	Artico
23	Eurose	56	Elba	89	Burma
24	Ice	57	Garda	90	Eolo
25	Italico	58	Koral	91	Gange
26	Italmochi	59	Lago	92	Giada
27	Lido	60	Lampo	93	Miara
28	Lomellino	61	Lord	94	Panda
29	Medusa	62	Loto	95	Porto
30	Padano (Bahia)	63	Marengo	96	Prever
31	Piemonte	64	Nettuno	97	Tarriso
32	Prometeo	65	Nibbio	98	Zena
33	Radon	66	Onda	99	Altro

TABELLA 5

UTILIZZO = 6

Codifica delle varietà di colza ammessa all'aiuto

CODICE	DESCRIZIONE
316	45W32
317	46A75
243	Accent
1	Accord
186	Acrobat
318	Acropolis
2	Activ
187	Ada
188	Agena
295	Agenor
189	Akamar
144	Aladin
3	Alaska
167	Alberta
296	Alice
168	Aligator
158	Almea
244	Alpine
169	Altona
297	Amador
4	Amanda
145	Amazon
190	Amber
191	Ambra
298	Amica
299	Amor
5	Andol
319	Andy
192	Angkor
6	Anima
7	Anka
8	Apache
9	Apex
10	Arabella
11	Arcol
12	Ariana
13	Aries
245	Arietta
193	Ark
170	Arkada
320	Artus
171	Ascona
246	Atlanta
240	Atlas
14	Atol
321	Attila
15	Aurora
194	Avant
16	Aztec
17	Basalte
195	Beryl
141	Bienvenu
18	Bingo
247	Bison
300	Bolero
248	Boni
19	Briol
20	Bristol
249	Buller
196	Calibra
21	Callypso
197	Cannon
322	Canyon
250	Capitol
22	Capricorn
23	Carmen
301	Casanova
198	Casino
323	Ccw 08
324	Ccw 09
325	Ccw 10
159	Celt
24	Ceres
25	Cesar
252	Challenger
146	Chang
253	Chiquero
199	Cirrus
28	Cobra
254	Cocktail
200	Colkan 36
29	Colking 4
30	Collo
326	Columbus
327	Colvert
31	Comet
160	Commanche
32	Conny
33	Consul
328	Contact
255	Corniche
201	Corporal
329	Corrida
34	Corvette
35	Creol
256	Csh01
330	Csh07
331	Csh08
332	Cshp001
202	Dakini
257	Darin
36	Darmor
203	Debut
37	Derby
172	Desiree
38	Diadem
258	Diamant
39	Diana
173	Discovery
174	Dominol
40	Doublol
41	Dragon
42	Drakkar
43	Dubla
44	Duetol
259	Ebony
333	Ebro
260	Ecudor
302	Elena
261	Email
303	Emeraude
175	Energol
45	Envol
46	Eol
313	Eperon
314	Espace
147	Ester
315	Etalon
47	Eurol
334	Everest
335	Everest VA 75
48	Evita
336	Explorer
148	Express
304	Fabiola
49	Falcon
176	Felix
149	Fidelio
204	Fingal
337	Fornax
50	Forte
51	Galaxy
262	Garrison
52	Gazelle
53	Global
54	Goeland
55	Golda
56	Granit
205	Grenat
150	Gypse
57	Hanna
206	Hansen
58	Helios
177	Hera
338	Herald
59	Honk
305	Horizont
339	Huron
207	Hybridol
306	Hymac
340	Hyola 38
341	Hyola 401
342	Hyola 420
343	Hysyn 100
344	Hysyn 110
60	Idol
208	Ilona
151	Impala
61	Inca
62	Iris
263	Isabella
264	Ish 93 2
265	Ish 94-3P
63	Jaguar
64	Jaspe
266	Jazz
267	Jessica
268	Jockey
209	John
269	Joker
65	Kabel
345	Kansas
66	Karal
178	Karla
210	Karola
270	Kasimir
211	Katarina
179	Kintol
67	Kometa
212	Konda
68	Kova
69	Kreta
213	Kristina
214	Kulta
215	Kunto
216	Kurir
217	Lady
161	Lambada
271	Lch193
272	Leader
70	Leadol
218	Liaison
71	Liberator
72	Liberia
73	Liberty
74	Liborius
75	Librador
76	Libraska
77	Libravo
152	Licargo
273	Licolly
346	Liconti
347	Licord
219	Licosmos
348	Licrown
78	Lictor
307	Liga
349	Lightning
308	Lila
274	Limbo
79	Limerick
275	Limpel
80	Lincoln
81	Lineker
350	Linfort
82	Link
351	Lipton
83	Lirabon
84	Liradonna
85	Lirajet
86	Liraspa
87	Lirawell
88	Lirektor
89	Liropa
90	Lisandra
91	Lisonne
276	Lizard
92	Logo
277	Long Bow
352	Lorenz
180	Loreto
93	Madora
353	Maestrol
278	Magnum
153	Maja
94	Mandarin
279	Manta
354	Maplus
95	Mari
96	Marinka
97	Mars
220	Maskot
355	Master
98	Maxol
221	Melodi
99	Mensa
356	Mentor
357	Merit
358	Meteor
309	Milord
162	Miro
280	Mohican
100	Moneta
101	Navajo
222	Neptune
223	Nickel
281	Nikel
102	Nimbus
282	Oac Summit
310	Obulus
359	Olara
163	Ole
181	Olsen
103	Olymp
104	Optima
360	Orakel
224	Orelia
311	Orient
164	Orion
283	Orkan
225	Orphee
187	Oxident
105	Pactol
226	Pallas
106	Palle
107	Paloma
361	Panther
227	Paroll
284	Pascador
228	Patriot
108	Paula
229	Per
230	Pisces
362	Plato
231	Plumbshot
165	Polo
183	Prelude
363	Président
109	Prestol
110	Printol
285	Profitol
364	Progress
286	Pronto
111	Prospa
112	Puma
113	Quartz
232	Rafaela
114	Rally
287	Ranger
365	Rapid
233	Rapier
288	Rebal
366	Riina
184	Roby
115	Rocket
154	Rosette
234	Rubis
235	Rudolf
116	Sabrina
367	Salut
117	Samourai
118	Santana
155	Saxon
119	Score
236	Scorpio
120	Senta
368	Sheyenne
121	Silex
122	Silvia
242	Sioux
237	Sisu
238	Solar
369	Spe 410
123	Spok
124	Sponsor
156	Sprinter
125	Sputnik
126	Star
127	Starlight
312	Summit
370	Superol
128	Susana
166	Symbol
157	Synergy
289	Taifun
129	Tanto
130	Tapidor
131	Tarok
290	Tempo
371	Tivoli
239	Tomahawk
132	Topas
133	Tor
372	Tracia
291	Triolo
373	Tritop
134	Tyrol
292	Unica
293	Valo
135	Vega
294	Verdi
136	Vivol
137	Wotan
138	Zeus
185	Zorro
139	Sementi prodotte in azienda da varietà ammesse
140	Semi di colza e ravizzone prodotti per uso industriale
143	Nuove varietà registrate prima della semina

TABELLA 6

UTILIZZO = 9

Codifica delle superfici messe a riposo

CODICE	DESCRIZIONE
1	Copertura vegetale seminata
2	Copertura vegetale spontanea
3	Lavorazioni meccaniche
4	Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo)
5	Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
6	Copertura vegetale per ragioni di tutela della fauna ornitologica
42	Ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) 2078/92
43	Imboschite ai sensi del Reg. (CEE) 2080/92

TABELLA 7

UTILIZZO = 24

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali è necessario stipulare un contratto di coltivazione

	MATERIE PRIME A CICLO ANNUALE
1	Granturco, non destinato alla semina
4	Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
7	Segala, non destinata alla semina
8	Orzo, non destinato alla semina
9	Avena, non destinata alla semina
10	Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
12	Grano saraceno, non destinato alla semina
13	Miglio, non destinato alla semina
72	Triticale, non destinato alla semina
15	Altri cereali non destinati alla semina
16	Fave di soia non destinate alla semina
17	Semi di girasole, non destinati alla semina
18	Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art. 3 - lettere a), b) e c) del Reg. (CEE) n. 2294/92)
59	Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
73	Arachidi sgusciate
74	Semi di ricino, non destinati alla semina
75	Semi di sesamo, non destinati alla semina
76	Semi di senape, non destinati alla semina
77	Semi di cartamo, non destinati alla semina
78	Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
79	Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
20	Piselli da foraggio (Pisum Arvense L.), non destinati alla semina
21	Fave e favette non destinate alla semina
24	Barbabietola da zucchero, a condizione che non se ne ottenga zucchero (tale coltura non dà diritto a compensazione)
70	Patate
71	Altre piante da piena aria (ad es. Kenaf Hibiscus Cannabinus L.)
80	Lupino amaro
81	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
82	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
83	Topinambur, purché non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
84	Ribes nero
85	Frutti della specie aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
86	Pimenti
87	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro
88	Curry
89	Semi di fieno greco
90	Spezie esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e miscugli
91	Radici di cicoria, purché non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a compensazione)
92	Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio.

TABELLA 8

UTILIZZO = 24

Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo per l'ottenimento di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali non è richiesta la stipula di un contratto di coltivazione

	MATERIE PRIME A CICLO PLURIENNALE
93	Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
94	Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
95	Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e salvia
96	Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
97	Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e Isatis tinctoria

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO

RACCOLTO 1998

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonchè degli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'A.I.M.A. entro la scadenza prevista dalla normativa:

— in duplice copia, direttamente o tramite terzi o inviata alla casella postale 2279 - Roma AD, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta che viene distribuita contemporaneamente alla modulistica.

Sulla busta, già preintestata, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e, barrando le apposite caselle, segnalare quanto richiesto.

Nell'introdurre la domanda nella busta si raccomanda di farlo in modo che il triangolo posto a destra del modello corrisponda al triangolo posto sulla busta, al fine di rendere visibile nella finestra della busta il numero della domanda ed il relativo codice a barre.

Ogni quadro va compilato in ogni suo parte in modo chiaro ed in stampatello.

QUADRO A - AZIENDA

N° domanda presentata nell'anno precedente

Indicare, se presentata, il numero della domanda di compensazione al reddito raccolto 1997.

Domanda presentata per tramite di:

Spazio riservato all'organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all'A.I.M.A.

Finalità di presentazione della domanda

Barrare la casella "Domanda iniziale", ovvero barrare la casella "Domanda di rettifica" nel caso in cui la domanda venga presentata (comunque entro la scadenza prevista dalla normativa) in totale sostituzione di una domanda precedentemente presentata, in tal caso occorre indicare il numero di identificazione relativo alla domanda precedente che si intende rettificare.

Barrare la casella "Variazione del piano colturale per semina primaverile" se non è stato possibile, per cause agroambientali o per cause di forza maggiore, procedere alle semine primaverili secondo quanto previsto nella domanda iniziale, in questo caso la nuova domanda deve essere presentata, non oltre la scadenza prevista dalla normativa, in totale sostituzione della domanda precedente. Si ricorda che la superficie totale per la quale si richiede l'aiuto compensativo non può essere superiore a quella precedentemente richiesta; riportare, inoltre, obbligatoriamente il numero della domanda che s'intende sostituire.

Pagamento compensativo richiesto nell'ambito del:

Barrare la casella corrispondente al regime di appartenenza.

SEZ. I ***(Dati identificativi dell'azienda)***

Riquadro 1. RICHIEDENTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II ***(Modalità di pagamento e valuta prescelta)***

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta è l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni.

Per i pagamenti che eventualmente dovessero essere erogati successivamente al 1° gennaio 1999 il produttore può richiedere il pagamento in "EURO" e non in lire barrando l'apposita casella.

QUADRO B - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

I quadri B presenti nella domanda di compensazione al reddito e gli eventuali Allegati B1 aggiuntivi, devono essere utilizzati per riportare tutte le particelle aziendali e le loro rispettive utilizzazioni.

In particolare ciascun quadro B dovrà essere utilizzato per indicare le superfici coltivate ad un unico "tipo di utilizzo", riportando negli appositi spazi il codice e la descrizione dedotti dalla tabella 1.

Ogni quadro è composto da venti righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono utilizzare i quadri successivi ed eventualmente quelli presenti in uno o più modelli aggiuntivi (ALLEGATO B1) riportando **sempre** il codice e la descrizione del tipo di utilizzo.

Riquadro 1. COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella, a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale D/1289 del 28 novembre 1995 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT, indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.92 (riquadro 3) indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1992;
6 = ex catasto austroungarico (catasto tabellare);
7 = stato estero.

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. TIPO DI CONDUZIONE
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici
1 in proprietà,
2 - in affitto,
3 a mezzadria,
4 altre forme

Riquadro 5. SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espresso in ettari e are

Riquadro 6. - CODICI COLTURA E/O VARIETA'
Per la compilazione di questo riquadro vedere le note specifiche al "tipo di utilizzo" in questione:

A - Superfici a seminativo per le quali si richiede l'aiuto

tipo di utilizzo = **1 - MAIS (GRANTURCO)**
- colonna A indicare il tipo di mais a cui è investita la particella o la porzione di particella riportando il codice coltura relativo, deducibile dalla tabella 2 sotto la dicitura MAIS;
- colonna B non riportare alcuna informazione,

– tipo di utilizzo = **2 - GRANO (FRUMENTO) DURO**
colonna A indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 3,
- colonna B non riportare alcuna informazione.

- tipo di utilizzo = **3 - ALTRI CEREALI**
- colonna A: indicare il codice coltura del cereale a cui è investita la particella o la porzione di particella; tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la voce "ALTRI CEREALI" (escluso grano duro),
- colonna B non riportare alcuna informazione.

– tipo di utilizzo = **4 - SOIA**
- colonna A non riportare alcuna informazione,
- colonna B. non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **5 - GIRASOLE**
- colonna A. non riportare alcuna informazione;
- colonna B non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **6 - COLZA E RAVIZZONE**
- colonna A indicare il codice della varietà seminata sulla particella o sulla porzione di particella utilizzando la tabella 5.
- colonna B non riportare alcuna informazione,

– tipo di utilizzo = **14 - LINO NON TESSILE**
colonna A non riportare alcuna informazione,
- colonna B: non riportare alcuna informazione,

– tipo di utilizzo = **16 - LENTICCHIE**
colonna A non riportare alcuna informazione;
colonna B non riportare alcuna informazione,

tipo di utilizzo = **17 - CECI**
- colonna A non riportare alcuna informazione,
colonna B non riportare alcuna informazione.

tipo di utilizzo = **18 - VECCE**
colonna A non riportare alcuna informazione,
colonna B non riportare alcuna informazione;

– tipo di utilizzo = **7 - PIANTE PROTEICHE**
colonna A indicare il codice coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella, tali codici sono riportati nella tabella 2 sotto la dicitura "PIANTE PROTEICHE",
colonna B. non riportare alcuna informazione,

– tipo di utilizzo = **19 - RISONE**
colonna A indicare il codice delle varietà seminate sulla particella o porzione di particella utilizzando la codifica riportata nella tabella 4,
- colonna B non riportare alcuna informazione,

tipo di utilizzo = **8 - COLTURE CONSOCIATE**
- colonna A e B. riportare su ciascuna colonna il codice coltura delle specie utilizzate per la consociazione che interessa la particella o la porzione di particella, utilizzando i codici della tabella 2 relativi a MAIS, GRANO DURO, ALTRI CEREALI, SEMI OLEOSI e PIANTE PROTEICHE
Se le specie utilizzate nella consociazione sono più di due, indicare i codici delle due colture prevalenti,

– tipo di utilizzo = **9 - SUPERFICI MESSE A RIPOSO**
- colonna A: indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo utilizzando i codici della Tabella 6,
- colonna B: nel caso in cui il richiedente abbia acquisito l'obbligo della messa a riposo da altro produttore, deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione per adempiere a tale obbligo da quelle messe a riposo per adempiere ai propri obblighi, utilizzando la seguente codifica
1 = superfici messe a riposo per adempiere ai propri obblighi,
2 = superfici messe a riposo per adempiere agli obblighi del produttore cedente

- tipo di utilizzo = **24 - SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD**
- colonna A indicare il codice di destinazione della superficie messa a riposo per la produzione di materie prime utilizzabili per la fabbricazione (nella Comunità) di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale, utilizzando i codici riportati nella Tabella 7 (prodotti per i quali **è necessaria** la stipula di un contratto di coltivazione) e/o nella Tabella 8 (prodotti per i quali non è richiesto la stipula di un contratto di coltivazione);
- colonna B nel caso in cui il richiedente abbia acquisito l'obbligo della messa a riposo da altro produttore deve distinguere le superfici ritirate dalla produzione per adempiere a tale obbligo da quelle messe a riposo per adempiere ai propri obblighi, utilizzando la seguente codifica
1 = superfici messe a riposo per adempiere ai propri obblighi;
2 = superfici messe a riposo per adempiere agli obblighi del produttore cedente

B - Superfici a seminativo o ad altre utilizzazioni per le quali non si richiede l'aiuto:

– tipo di utilizzo = **13 - FORAGGERE**
colonna A indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella, tali codici sono riportati, in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE"; si rammenta comunque che le eventuali superfici investite a seminativi per le quali non si richiede la compensazione al reddito possono essere indicate come superfici foraggere.
colonna B non riportare alcuna informazione,

tipo di utilizzo **15 - FORAGGI da destinare alla trasformazione**

colonna A indicare il codice coltura della foraggera a cui è investita la particella o la porzione di particella, tali codici sono riportati in particolare, nella tabella 2 sotto la voce "FORAGGERE"

colonna B non riportare alcuna informazione

tipo di utilizzo = **10 - ALTRE UTILIZZAZIONI**

colonna A indicare la coltura a cui è investita la particella o la porzione di particella utilizzando i codici riportati nella tabella 2, a tal riguardo si rammenta che le eventuali superfici investite a cereali, semi oleosi e piante proteiche per le quali non si intende chiedere l'aiuto, vanno riportate nel Quadro B riferito ad "ALTRE UTILIZZAZIONI",

colonna B non riportare alcuna informazione

Riquadro 7 - SUPERFICIE UTILIZZATA

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa coltura o alla stessa varietà, etc.) la superficie utilizzata per la quale si richiede l'aiuto o semplicemente la superficie utilizzata (nel caso di tipo di utilizzo = 10, 13 e 15), espressa in ettari ed are.

Una particella deve quindi essere indicata più di una volta sullo stesso Quadro B o su Quadri B diversi se su di essa insistono colture diverse o diverse varietà della stessa coltura (nel caso di grano duro, colza o risone).

Riquadro 8 PASCOLO

Barrare la casella se la superficie in questione è destinata al pascolo del bestiame ovi-caprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio).

Superficie totale di Quadro

Riportare la superficie totale di quadro, espressa in ettari ed are, sommando le superfici utilizzate indicate nel riquadro 7.

Quadro C - RIEPILOGO GENERALE

SEZ. I ***(Riepilogo specifico per i cereali)***

Riquadro 1.

Riga C1 - Indicare la superficie coltivata a mais, escluso il mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 1 e/o 2

Riga C2 - Indicare la superficie coltivata a mais dolce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 1 e con codice coltura (colonna A) = 3

Riga C3 - Indicare la superficie coltivata a grano duro, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo di utilizzo = 2.

Riga C4 - Indicare la superficie ad altri cereali (escluso mais, mais dolce e grano duro) riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 3.

Riga C5 - Sommare le superfici delle righe C1, C2, C3 e C4.

SEZ. II ***(Riepilogo specifico per l'aiuto supplementare alla produzione di grano duro)***

Riquadro 1.

Se vengono acquisite quote di diritto all'aiuto supplementare, allegare alla domanda il modello di trasferimento e barrare l'apposita casella.

Riquadro 2.

Riga C6 Indicare la superficie a grano duro per la quale si richiede l'aiuto supplementare. Tale superficie non può essere maggiore di quella coltivata per la quale si richiede la compensazione al reddito (riga C3), nè può superare la propria quota di diritto all'aiuto supplementare (a meno di acquisizioni di quote aggiuntive)

Riquadro 3.

Allegare copia delle fatture di acquisto della semente certificata e barrare la corrispondente casella

Riquadro 4.

Indicare, distinto per tipo, negli appositi spazi il quantitativo di semente utilizzata per la quale si allega la certificazione (copia delle fatture)

SEZ. III ***(Riepilogo specifico per i semi oleosi)***

Riquadro 1. - COLZA

Allegare copia delle fatture di acquisto della semente certificata e barrare la corrispondente casella

Riquadro 2.

Riga C7 - Indicare la superficie coltivata a soia, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 4.

Riga C8 - Indicare la superficie coltivata a girasole, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 5.

Riga C9 Indicare la superficie coltivata a colza e/o ravizzone, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 6.

Riga C10 - Sommare le superfici delle righe C7, C8, C9.

Riga C11 - Indicare la superficie coltivata a lino non tessile, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 14.

SEZ. IV ***(Riepilogo specifico per le leguminose in grani)***

Riga C12 - Indicare la superficie coltivata a lenticchie, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 16

Riga C13 - Indicare la superficie coltivata a ceci, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 17.

Riga C14 Indicare la superficie coltivata a vecce, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 18.

Riga C15 - Sommare le superfici delle righe C12, C13, C14

SEZ. V ***(Riepilogo specifico per le piante proteiche)***

Riga C16 - Indicare la superficie coltivata a piante proteiche, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 7

SEZ. VI ***(Riepilogo specifico per il risone)***

Riga C17 - Indicare la superficie coltivata a risone, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 19

SEZ. VII ***(Riepilogo specifico per i seminativi consociati)***

Riga C18 Indicare la superficie coltivata a seminativi consociati riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 8

SEZ. VIII ***(Riepilogo specifico per i seminativi messi a riposo)***

Riquadro 1.

Riga C19 - Indicare la superficie messa a riposo, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 9

Riga C20 - Indicare la superficie messa a riposo no-food, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 24

Riga C21 - Sommare le superfici delle righe C19 e C20

Si rammenta che le aziende aderenti al "regime generale" sono tenute all'obbligo del ritiro dalla produzione del 5% delle superfici a seminativi oggetto di aiuto. Si rammenta altresì che il produttore può decidere di ritirare dalla produzione una quota aggiuntiva volontaria di terreno tale da arrivare complessivamente fino al 10% delle superfici a seminativi oggetto d'aiuto

Riquadro 2.

Indicare negli appositi spazi:

- la superficie messa a riposo ritirata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92, riportando la somma delle particelle con utilizzo = 9 e codice destinazione (colonna A) = 42
- la superficie rimboschita ai sensi del Reg. (CEE) n. 2080/92, riportando la somma delle particelle con utilizzo = 9 e codice destinazione (colonna A) = 43

Riquadro 3.

Possibilità di transito di animali sulle superfici messe a riposo (transumanza)

Segnalare se è presente il rischio di pascolo casuale, per le zone in cui è praticata ordinariamente la transumanza delle greggi, barrando l'apposita casella.

Riquadro 4.

Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo

Se il richiedente è interessato dal trasferimento dell'obbligo della messa a riposo, indicare se in qualità di cedente o cessionario barrando l'apposita casella. Il produttore cessionario dovrà altresì allegare alla domanda il modello di trasferimento dell'obbligo e barrare l'apposita casella.

Riquadro 5.

Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice utilizzo = 24 e codici destinazione riportati nella Tabella 7)

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona

Indicare il codice istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (circolare ministeriale D/1289 del 28-11-95 e successive integrazioni e modificazioni, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat). Le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat

1 = montagna interna
2 = montagna litoranea
3 = collina interna
4 = collina litoranea
5 = pianura

Colonne 2 e 3 - Specie/varietà

Per ogni zona omogenea (e riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice destinazione riportato nella Tabella 7 e la descrizione della varietà utilizzata

Nell'impossibilità di predisporre una tabella di codifica che indichi le varietà utilizzabili attualmente reperibili sul mercato, dato il loro elevato numero, il produttore deve obbligatoriamente indicare nell'apposito riquadro la varietà utilizzata

Colonna 4 - Resa (q/ha)

Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:

- per i cereali, nella circolare ministeriale D/1289 del 28-11-95,
- per i semi oleosi, nella circolare AIMA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 1998;
- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT

Colonna 5 - Produzione prevista (quintali) ad uso non alimentare

Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa

Colonna 6 - Produzione prevista (quintali) ad uso alimentare

Se l'azienda coltiva le stesse specie per cui ha stipulato un contratto di coltivazione anche su altre superfici per cui richiede la compensazione al reddito (dichiarate con codice utilizzo diverso da 24), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni

SEZ. IX ***(Riepilogo generale)***

Riga C22 - Riportare la somma delle superfici indicate alle righe C5, C10, C11, C15, C16, C17, C18 e C21.

Riga C23 Indicare la superficie investita a foraggere, per la determinazione del coefficiente di densità azienda le riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 13

Riga C24 Indicare la superficie investita a foraggio da destinare alla trasformazione, riportando la somma dei quadri B con tipo utilizzo = 15

Riga C25 Indicare la superficie destinata al pascolo di bestiame ovi-caprino riportando la somma di tutte le superfici indicate nei quadri B di qualsiasi tipo utilizzo per le quali nella colonna «Pascolo» sia stata barrata l'apposita casella

Riga C26 - Indicare la superficie ad altre utilizzazioni, riportando la somma delle superfici dei Quadri B con tipo utilizzo = 10.

Riga C27 Riportare la superficie aziendale totale espressa in ettari ed are

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare

- sotto la voce "dichiara", le caselle corrispondenti alla situazione aziendale. Si rammenta che nel caso in cui la presente domanda costituisca un'intenzione di semina per parte o per tutte le superfici a semina primaverile (cioè se è stata barrata la casella 6) non sarà necessario presentare ulteriore documentazione se le semine procederanno come indicato in domanda, in caso contrario bisognerà ripresentare l'intera domanda.
- sotto la voce "allega"
  - • la casella relativa alla presenza del mandato di rappresentanza alle Organizzazioni Professionali,
  - • la casella relativa alla presenza dei contratti di coltivazione (obbligatorio per i produttori che praticano la messa a riposo no-food). Occorre indicare anche il numero di contratti allegato,
  - • le caselle corrispondenti agli allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda,
  - • la casella relativa alla certificazione antimafia eventualmente allegata

N.B. : l'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

98A0264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 2 maggio 1995.

Il giorno 12 settembre 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 2 maggio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 aprile 1997, n. 112, pubblicata nel supplemento ordinario n. 92/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1997.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 settembre 1997.

98A0265

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Jyväskylä (Finlandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Eski Veikki Muhonen, vice console onorario in Jyväskylä (Finlandia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi;

5) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di visti e al rinnovo/rilascio dei passaporti nazionali;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0266

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Portland (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Carlo Ilio Mannocci, vice console onorario in Portland (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) traduzioni, vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti e al rilascio dei passaporti nazionali;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0267

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Pittsburgh (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Joseph D'Andrea, console onorario in Pittsburgh (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di visti e relativa al rilascio dei passaporti nazionali;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0268

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Norfolk (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Vito Piraino, console onorario in Norfolk (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di visti e relativa al rilascio dei passaporti nazionali;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà, autentiche di firme nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché di quelle apposte sulle procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: DINI

98A0269

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di San Mauro La Bruca (Salerno), con deliberazioni n. 101 e n. 29 rispettivamente del 14 ottobre 1989 e del 15 luglio 1991, esecutive ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Catello Forinese per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Salerno, con nota n. 4955/sett. III del 6 novembre 1997, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Catello Forinese è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Gaetano Infantino.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1997 il dott. Gaetano Infantino è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Catello Forinese.

98A0280

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 gennaio 1998

Dollaro USA	1807,17
ECU	1944,15
Marco tedesco	982,80
Franco francese	293,52
Lira sterlina	2947,13
Fiorino olandese	872,14
Franco belga	47,645
Peseta spagnola	11,601
Corona danese	258,02
Lira irlandese	2467,69
Dracma greca	6,240
Escudo portoghese	9,610
Dollaro canadese	1255,94
Yen giapponese	13,977
Franco svizzero	1206,39
Scellino austriaco	139,69
Corona norvegese	238,32
Corona svedese	223,72
Marco finlandese	325,00
Dollaro australiano	1200,32

98A0384

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettatatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, ralativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9 (cinquecentoottantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8 (cinquecentonovantavirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattrocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattrocentodiciassettevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattocentoquarantunovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6 (quattocentocinquantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5 (quattocentocinquantanovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centoottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6 (trecentottantatrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

I) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centoottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta paria più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

I) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 188,4 (centottantottovirgolaquattro).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

l) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

98A0312

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A04B «ricerca operativa»

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A0281

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H06X «geotecnica».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno indicara:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A0282

CREDIOP - Società per azioni

Rimborso anticipato di obbligazioni

Si informa che il CREDIOP procederà, tramite le Casse incaricate, o la Monte Titoli S.p.A., al rimborso anticipato alla pari del capitale nominale in circolazione della seguente emissione.

in data 1° febbraio 1998

CREDIOP S.p.a. T.V. 1996-2001 1ª UIC 56687, obbligazioni subordinate, importo nominale pari a L. 240.000.000.000.

98A0345

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 novembre 1997 del Ministro del tesoro concernente: «Modalità e termini di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per il reintegro delle perdite subite negli anni 1994 e 1995 dai fondi di garanzia monetaria dei Confidi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 47, prima colonna, al terz'ultimo rigo dell'allegato 1, dove è scritto: «- Relative ad interventi in garanzia su finanziamenti di durata *inferiore* a 18 mesi: L. ....», leggasi: « - Relative ad interventi in garanzia su finanziamenti di durata *superiore* a 18 mesi: L. ....».

98A0313

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N. S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11